COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

21.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 APRILE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico ed intervento della GEPI SpA (1379) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . 3, 8, 10, 11 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 32 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48

BIANCHINI GIOVANNI 47

CERRINA FERONI GIAN LUCA 7, 8 10, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27 28, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 45

CHERCHI SALVATORE 8, 9

FACCHETTI GIUSEPPE . 8, 11, 12, 24, 25, 38, 47

GIOVANNINI ELIO 9, 23, 46

GRASSUCCI LELIO 14, 15, 27, 36

MARIANETTI AGOSTINO 14

MARTINAT UGO 11, 25, 35, 36

NAPOLI VITO 37

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 8, 9, 10, 11 12, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 32, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45

PROVANTINI ALBERTO 16

SACCONI MAURIZIO . . . 9, 24, 29, 37, 40, 46

VISCARDI MICHELE, *Relatore* . . . 6, 8, 9, 11 12, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 48

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

FRANCO BONFERRONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento i deputati Baslini, Donazzon, Graduata, Massari, Merloni e Olivi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Serrentino, Cuminati, Motetta, Rizzi, Astori, Bonetti Mattinzoli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI SpA (1379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI SpA ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 50 anni di età per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti dalle aziende siderurgiche, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici nonché da quelle aziende che svolgono attività di produzione di carbone coke.

I lavoratori dipendenti delle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straorddinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1° gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purché presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano fino al 31 dicembre 1986.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

Inoltre la Cassa integrazione guadagni, contabilità relativa agli interventi straordinari, verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427.

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, undicesima riga, sopprimere la parola: « quelle ».

1. 1.

Gli onorevoli Borghini, Cerrina Feroni, Provantini, Sastro e Grassucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma premettere alle parole: « Il requisito di età » *le altre*: « Al fine di favorire la riduzione di capacità produttiva degli stabilimenti siderurgici nei limiti degli impegni assunti dall'Itaila in sede CEE »;

Di conseguenza sopprimere alla fine del comma le parole: « nonché da quelle aziende che svolgono attività di produzione di carbone coke ».

1. 2.

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, settima riga, sostituire la parola: « siderurgiche » *con le altre*: « industriali del settore siderurgico ».

1. 3.

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, settima riga, aggiungere dopo le parole: « aziende siderurgiche » *le altre*: « di cui è stata accertata la sussistenza delle condizioni di crisi nazionale con delibera CIPI 6 maggio 1981, 28 aprile 1982 e 5 maggio 1983 ».

1. 4.

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, decima riga, sostituire la parola: « nonché » *con l'altra*: « , ».

1. 5.

Al primo comma, dodicesima riga, aggiungere dopo la parola: « coke » *le altre*: « , da aziende produttrici di materiali refrattari, di elettrodi di grafite artificiale nonché dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a mille ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici ».

1. 6.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole: « nonché da quelle produttrici di alluminio primario e di materiali refrattari ».

1. 7.

L'onorevole Facchetti ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole: « e di materiale refrattario ».

1. 8.

Alla fine del primo comma aggiungere dopo la parola: « coke » *le altre*: « anche ferroleghe e manganese ».

1. 9.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Pallanti, Provantini, Borghini, Grassucci e Sastro hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1984. Tale termine è esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo ».

1. 10.

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidità. Ai lavoratori di cui al periodo precedente verrà corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e sarà liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianità contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali è dovuto l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età se uomo, o del cinquantacinquesimo anno di età se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ».

1. 11.

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere i seguenti:

« Il termine di 60 giorni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è portato a 90 giorni.

I lavoratori che versino nelle ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 155 del 1981, i quali non si siano avvalsi della richiesta di pensionamento anticipato nei termini previsti dal comma terzo del predetto articolo 16, possono presentare domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

1. 12.

Gli onorevoli Pallanti, Cerrina Feroni, Grassucci e Alasia hanno presentato i seguenti emendamenti:

Alla fine dell'articolo aggiungere i seguenti commi:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavoratori che risultino titolari di pensione di invalidità ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 635, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai lavoratori di cui al comma precedente la pensione in godimento o sospesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, verrà corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile, e sarà liquidato secondo le norme vigenti. Tale supplemento sarà corrisposto al netto della eventuale integrazione al trattamento minimo della pensione in godimento o sospesa ».

1. 13.

Alla fine dell'articolo aggiungere i seguenti commi:

« Le domande di pensionamento anticipato presentate successivamente alla entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 155, e nei termini di vigenza dei decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di ristrutturazione aziendale, di crisi aziendale, locale e settoriale, si intendono presentate entro i termini di legge.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* gli assicurati il cui rapporto di lavoro è comunque cessato con le aziende che hanno utilizzato periodi di cassa integrazione guadagni, di cui al precedente comma, possono essere ammessi a fruire dei benefici previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, numero 155, e successive proroghe ed integrazioni, qualora dimostrino di aver ma-

turato, entro i termini di vigenza dei citati decreti, i requisiti di età e di contribuzione a tal uopo previsti e non abbiano instaurato un nuovo rapporto di lavoro ».

1. 14.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Gli emendamenti da me presentati all'articolo 1 per il loro numero possono spaventare, ma in realtà corrispondono all'esigenza di prevedere alcune specificazioni perché nella fase applicativa della legge non sorgano dubbi.

Nel primo comma si fa riferimento alle aziende siderurgiche, mentre nel decreto di dichiarazione di crisi nazionale da parte del CIPI si parla di aziende industriali del settore siderurgico con la specifica dei codici ISTAT. Poiché mi sembra opportuno adottare la definizione prevista nel decreto, in modo tale che non sorgano dubbi sull'area di applicazione della legge, con l'emendamento 1. 3 la parola: « siderurgiche » viene sostituita con le altre: « industriali del settore siderurgico ».

Sempre al primo comma l'emendamento 1. 5 tende a sostituire la parola: « nonché » con la virgola e l'emendamento 1. 1 a sopprimere la parola: « quelle », perché vi è una mia proposta di estendere l'area di applicazione del comma non solo alle aziende del settore siderurgico ma, tenendo conto dell'indicazione già prevista per settori di attività strettamente connessi, anche alle aziende produttrici di materiali refrattari, di elettrodi di grafite artificiale e alle aziende commerciali con più di mille dipendenti che praticano la commercializzazione esclusiva di prodotti siderurgici.

Ho così esaurito l'illustrazione degli emendamenti al primo comma. Al secondo e terzo comma non ci sono modifiche. L'emendamento 1. 11 tende ad aggiungere un comma dopo il terzo.

Con questo comma aggiuntivo si prevede l'estensione del trattamento di prepensionamento anche ai lavoratori dipendenti titolari di pensione di invalidità. Si stabilisce inoltre una rivalutazione della pensione, secondo le norme vigenti, sulla base di una contribuzione figurativa pari alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile. La legge n. 155 del 1981, come i colleghi sanno, non si applicava ai titolari di pensioni di invalidità; per evitare quindi che si crei l'attesa comunque di un riconoscimento di contribuzioni figurative, bisogna chiarire che la norma si limita a prendere in considerazione la differenza esistente tra il limite normale di pensionamento (60 anni per gli uomini e 55 per le donne) e l'età effettiva degli interessati.

Per quanto riguarda i dirigenti di aziende industriali (per i quali l'articolo 17 della legge n. 155 del 1981 prevedeva la facoltà di prepensionamento a richiesta senza però riconoscere, alla stregua dell'operaio o dell'impiegato, la contribuzione figurativa), con l'emendamento in esame si prevede che l'anzianità contributiva è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del pensionamento fissata dalla legge (sessantesimo o cinquantacinquesimo anno di età a seconda si tratti di uomini o donne).

L'ultimo periodo dell'emendamento prevede la non applicazione per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della richiamata legge n. 155, degli articoli 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Infatti con la legge n. 54 del 1982, che dà facoltà ai lavoratori al compimento del sessantesimo anno di età, qualora non abbiano raggiunto il limite massimo di 40 anni di contribuzione effettiva o figurativa ai fini della liquidazione e del raggiungimento del tetto massimo dell'80 per cento della retribuzione come prevede la legge, di trattenersi in servizio fino a 65 anni, si determina di fatto un condizionamento alla possibilità di accedere al prepensionamento, qualora si vogliano completare i 40 anni di contribuzione. Inoltre, con la legge n. 90 del 1977 si è stabilito che la donna, a richiesta, possa trattenersi in servizio fino all'età che è prevista per gli uomini. Quindi, con il combinato disposto delle due leggi la donna può trattenersi in servizio

fino a 65 anni di età, per raggiungere i 40 anni contributivi. Ci è sembrato, nel momento in cui abbassiamo l'età pensionabile per i lavoratori delle aziende in crisi, non opportuno porre condizioni eccessivamente divaricanti tra le possibilità di vedersi riconosciuti cinque o dieci anni di contribuzione ai fini del riconoscimento del trattamento di prepensionamento, lasciando in piedi norme che di fatto sono ostative all'applicazione della legge stessa.

Vorrei, alla fine di questo mio intervento, chiarire ulteriormente il senso dell'emendamento che prevede di sostituire la parola « siderurgiche » con le parole « industriali del settore siderurgico » e che supera, a mio avviso, l'emendamento presentato dal collega Facchetti tendente a rendere applicabile il primo comma al settore delle ferroleghe. Faccio presente alla Commissione che nel decreto di dichiararazione di crisi nazionale delle aziende del settore siderurgico sono indicati i codici ISTAT 30901, 30902, 30903, 30904 e 30905. In particolare nel primo è prevista la produzione di ferroleghe. Ritengo pertanto che il mio emendamento colga le indicazioni del collega Facchetti.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Illustro brevemente gli emendamenti presentati. Innanzi tutto con l'emendamento 1. 2 vogliamo dare un messaggio a questa Commissione. Riteniamo cioè che il prepensionamento a 50 anni debba essere rigorosamente limitato ai lavoratori delle aziende siderurgiche, considerato il contingentamento delle quote della CECA e le norme che incentivano lo smantellamento degli impianti. Sottolineo il rischio di una indiscriminata estensione della norma, di cui oggi nessuno può ragionevolmente valutare la portata; mentre può essere giustificata per taluni comparti (come le fibre) gravati da vincoli internazionali di contingentamento delle quote, non lo è certo per il settore dell'alluminio (che il Governo vorrebbe inserire nella normativa).

Credo che anche questa considerazione non possa essere estranea, perché un allargamento indiscriminato della forza lavoro delle imprese può rappresentare un elemento di forte inquinamento per il mercato del lavoro. Inoltre, non potendo valutare gli effetti, da una parte deresponsabilizziamo le imprese e gli enti e dall'altra ricostituiamo le condizioni negative per il funzionamento e l'agibilità dell'agenzia del lavoro.

Qualche elemento di ragionevolezza ha l'emendamento del relatore che estende questa norma alle imprese del ciclo siderurgico. Adesso tuttavia proporremo un subemendamento per precisare che si deve trattare di aziende che producano « prevalentemente » per le imprese siderurgiche. In questa logica l'esenzione dal prepensionamento può essere accoglibile.

L'emendamento 1. 10 tende a delimitare il termine di applicazione della legge n. 155 del 1981, che surrettiziamente era stato esteso; questa legge infatti nacque per le imprese siderurgiche ma poi, al terzo comma, fu introdotta un'estensione triennale per tutti i comparti in crisi e non solo per quelli del settore siderurgico. In questa nostra proposta di emendamento siamo confortati anche dal parere della Commissione lavoro che, senza formalizzare i termini di applicazione della suddetta legge n. 155, ha suggerito di ridurli rispetto al testo del disegno di legge. Proponiamo dunque di estendere il termine di applicazione della legge n. 155 al 31 dicembre 1984, tranne che per le imprese di cui al primo comma dell'articolo, per le quali il termine è esteso fino al 31 dicembre 1986, considerando che la ristrutturazione del ciclo non può concentrarsi in un solo anno ma richiede almeno un triennio.

Il nostro emendamento 1. 13 in pratica viene sostituito dal primo comma dell'emendamento 1. 11 del relatore; poiché egli, più di me, è esperto in materia di legislazione previdenziale mi affido alla formulazione da lui proposta, ritirando l'emendamento 1. 13.

Il relatore non ha espresso parere contrario sull'emendamento 1. 14, con il quale intendevamo sanare situazioni pregresse per le quali il decreto di crisi di impresa è intervenuto in tempi non utili per i lavoratori, che avrebbero virtualmen-

te potuto fruire della legge n. 155; in proposito credo ci sia anche un emendamento dell'onorevole Facchetti. Su questa materia pregherei il relatore di riflettere un momento; per parte mia, mi riservo di intervenire se anche il Governo esprimerà parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore 1. 1.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Borghini ed altri 1. 2.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 1. 3.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Facchetti 1. 4.

GIUSEPPE FACCHETTI. Lo ritiro poiché è assorbito da altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 1. 5.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1. 6 del relatore:

Dopo la parola: « artificiale », *inserire le seguenti*: « prevalentemente collegate al settore siderurgico ».

1. 6. 1.

MICHELE VISCARDI, *Relatore.* Vorrei sottolineare l'inopportunità di questa modifica perché potrebbe creare una incertezza nell'applicazione della disciplina da parte degli istituti di previdenza sociale. Sono pertanto contrario a questo subemendamento e pregherei il collega Cerrina di ritirarlo.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Insistiamo sul subemendamento, perché le considerazioni svolte dal collega Viscardi hanno una ragionevolezza di carattere generale, ma nel primo comma dell'articolo 1 si parla di aziende che svolgono in modo « prevalente » attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici. Allora, se c'è una incertezza interpretativa, la troviamo anche nel primo comma.

MICHELE VISCARDI, *Relatore.* Però, nel primo comma si prevede non solo la parola: « prevalente », ma anche l'altra: « continuativo ». Questo termine crea un legame fra l'azienda madre e le aziende che, con propri cantieri, esercitano la loro attività all'interno della fabbrica siderurgica. Riferire all'intero settore il termine: « prevalente » produce quella incertezza che ho prima richiamato. Per questo sono contrario al subemendamento Cerrina Feroni e Cherchi.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi rimetto alla Commissione.

SALVATORE CHERCHI. Mentre nel caso dei prodotti refrattari mi pare che la relativa produzione sia logicamente associabile a quella dell'acciaio, e quindi al corrispondente stato di crisi (anche guardando nome per nome le aziende italiane che operano nel campo dei refrattari, esiste uno stretto legame fra acciaio e produzione di refrattari), nel caso della grafite artificiale, guardando chi la produce, si tratta di produttori di prodotti carboniosi sia di tipo amorfo sia di tipo grafiti-

co, con una tipologia di prodotti piuttosto complessa. Tra l'altro, anche la stessa grafite artificiale non va esclusivamente alle applicazioni siderurgiche, ma in generale a quelle nel forno ad arco, che riguardano la siderurgia. In questo caso occorrerebbe almeno distinguere molto nettamente le quote di quei prodotti che vanno a confluire nella produzione siderurgica in senso stretto, perché attraverso questa porta passano interventi che riguardano anche tipologie di prodotti destinati ad altre attività.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. L'unica obiezione che sollevo, non di fondo, riguarda la possibilità da parte dell'INPS di procedere effettivamente ad una individuazione specifica, con il rischio che includiamo un settore per il quale la norma non sarà applicata. Questa è la mia preoccupazione. Poi la grafite artificiale nel ciclo è conseguenza della produzione di coke e dell'ulteriore trattamento del carboncoke. Non procediamo in modo surrettizio, perché diciamo che i lavoratori hanno la facoltà di chiedere di usufruire del prepensionamento. Non c'è l'obbligatorietà per nessuno. Pertanto, confermo il mio parere contrario sul subemendamento trattandosi di una sottolineatura inopportuna.

SALVATORE CHERCHI. La grafite artificiale viene dal petrolcoke che è un materiale di importazione; il coke per la siderurgia prodotto in Italia è un'altra cosa.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho già dichiarato che il Governo si rimette alla Commissione, ma voglio brevemente esplicitare questa enunciazione associandola anche, se mi è consentito, ad un cordiale invito ai presentatori del subemendamento a vedere se è il caso di mantenerlo, in relazione proprio alla circostanza che dobbiamo fare norme fruibili. Il concetto della prevalenza di attività di produzione di elettrodi di grafite artificiale da destinare al settore siderurgico o no implica poi un accertamento che è di fatto impossibile anche per il mutato andamento che la stessa azienda può avere in ordine alla percentuale di materiale da destinarsi a questa o a quell'altra attività. Quindi, non si tratta neppure di fare una discriminazione fra azienda e azienda, che è già di per sé difficile, ma addirittura di seguire il ciclo produttivo e commerciale delle singole aziende, il che significa emanare una norma non fruibile oppure gestibile soltanto con difficoltà, contenzioso e problemi quotidiani.

Queste sono le ragioni sostanzialmente di natura tecnica che mi inducono, pur comprendendo l'eccezione sollevata con il subemendamento, a chiedere di non insistere sullo stesso.

ELIO GIOVANNINI. Il valore generale della discussione apparentemente tecnica che stiamo svolgendo sta nel fatto che tutti, credo, qualunque sia la valutazione del provvedimento, avvertono l'esigenza di chiudere il più possibile gli spazi per agganci in qualsiasi forma al dispositivo che stiamo adottando per operazioni che possono diventare assolutamente incontrollabili. Da questo punto di vista, se il Governo avesse fornito il chiarimento richiesto, che verrà dato non so quando, sull'esclusione dei provvedimenti che stiamo discutendo da cose che non hanno attinenza con il ciclo siderurgico, ragioneremmo con maggiore tranquillità e potremmo declassare questa discussione ad una verifica del tutto tecnica. In assenza del chiarimento da parte del Governo, poiché stiamo decidendo sulla rigorosa delimitazione della legge, il voto su questa questione diventa politico. Credo che il Governo potrebbe toglierci da questa difficoltà.

MAURIZIO SACCONI. Comprendo le osservazioni di quei colleghi che si preoccupano che uno strumento eccezionale, come quello del prepensionamento a cinquant'anni, non sia eccessivamente utilizzato, e quindi sottolineano come sarebbe opportuno limitarlo al solo caso della si-

derurgia, con riferimento a quanto convenuto in sede comunitaria, tuttavia penso che, nella condizione in cui ci troviamo di frizione occupazionale, soprattutto in questa fascia di attività e con particolare riferimento ad alcuni settori di base, questo strumento inevitabilmente possa essere utilizzato anche nei casi di produzione di carbone coke o di alluminio, come proposto dal Governo. Se c'è la preoccupazione che questo costituisca precedente per future ulteriori iniziative, credo che questa preoccupazione rimanga perché la siderurgia è compresa, a prescindere dal fatto che vi sono intese comunitarie al riguardo. Il precedente rimane e con questo dovremo fare i conti in futuro. Starà alla sensibilità del Governo e di tutti evitare che vi sia una eccessiva estensione di questo strumento. In questo caso pragmaticamente dobbiamo fare i conti con la realtà e considerare questo strumento assolutamente necessario ed essenziale per la ristrutturazione del settore.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1. 6, dopo la parola: artificiale, *aggiungere le seguenti*: per l'industria siderurgica.

1. 6. 2.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Ritiro il mio subemendamento 1. 6. 1.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole al subemendamento Viscardi 1. 6. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Viscardi 1. 6. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 1. 6 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'emendamento del Governo 1. 7.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rendo conto che l'emendamento crea problemi di sistematicità di un provvedimento destinato essenzialmente al settore siderurgico. Il Governo ha presentato questo emendamento perché i problemi occupazionali e di razionalizzazione delle aziende del settore sono di particolarissima acutezza e il ricorso al prepensionamento, naturalmente volontario, di un certo numero di addetti sarebbe utile, sia in termini economici considerati i costi comparativi sia in termini generali, al decongestionamento di situazioni particolarmente tese. Tuttavia, essendo sensibile ai rilievi che sono stati avanzati circa la sistematicità del provvedimento che, con l'inserimento del setroni ed altri 1. 10. Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1. 8 e 1. 9 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1. 6.

Passiamo all'emendamento Cerrina Feroni 1. 10. Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La legge n. 155 del 1981 ha dato complessivamente buoni risultati, tant'è vero che è stata più volte prorogata dal Parlamento. Il Governo ritiene che le condizioni che hanno indotto le Camere all'approvazione della suddetta legge e delle successive proroghe permarranno per un periodo di tempo sufficientemente lungo, e comunque sino alla data indicata nel terzo comma dell'articolo 1. Il Governo giudica pertanto del tutto insufficiente e di corto respiro nella situazione attuale la previsione di una proroga sino al 31 dicembre 1984 contenuta nell'emendamento presentato dall'onorevole Cerrina Feroni. Se la Commissione dovesse ritenere la proroga proposta al 31 dicembre 1986 troppo protratta nel tempo, il Governo è aperto alla possibilità di prevedere un modesto ritocco della stessa.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Riterrei opportuno prevedere un arco temporale più ristretto di quello suggerito dal Governo, ma più ampio di quello proposto dal collega Cerrina Feroni, anche per evitare continue proroghe della legge, per quanto riguarda i dipendenti di aziende diverse da quelle di cui al primo comma dell'articolo 1. Propongo pertanto di sostituire all'emendamento 1. 10 l'anno 1984 con l'anno 1985.

PRESIDENTE. L'onorevole Viscardi ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1. 10, alla seconda riga, sostituire la parola: « 1984 » *con la seguente*: « 1985 ».

1. 10. 1.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Siamo convinti che la nostra impostazione sia quella corretta, perché comunque si tratta di una proroga di oltre un anno e mezzo. Del resto non è convincente la motivazione addotta dal Governo per cui questi sarebbero i tempi della ristrutturazione; manca infatti qualsiasi quadro di riferimento e ciò significa che il Governo non ha voluto esaminare soluzioni alternative, implicitamente precostituendo in tal modo le condizioni per il non funzionamento dell'agenzia del lavoro.

La cosa ci preoccupa e tuttavia poiché quanto rilevava il collega Viscardi risponde almeno politicamente alla sostanza del nostro emendamento, riteniamo che possa essere accolta la sua proposta intermedia.

UGO MARTINAT. Noi ci asterremo su questo emendamento, ricordando che non siamo mai stati favorevoli alla legge n. 155 del 1981. Riteniamo infatti che quanto noi tre anni fa denunciammo si sta avverando e cioè si sta concretizzando la tendenza ad allargare il meccanismo del prepensionamento ad altri settori in crisi, che ormai rappresentano la stragrande maggioranza dell'economia italiana.

Il secondo motivo per cui siamo contrari è un altro e cioè che, in base a quella normativa, si è creata una situazione per cui alcuni lavoratori che hanno versato relativamente pochi contributi beneficiano di tutte le agevolazioni connesse e possono andare in prepensionamento, mentre altri lavoratori che hanno versato 28 anni di contributi, solo perché hanno cominciato a lavorare e a contribuire da molto giovani, non possono usufruirne.

Tuttavia, rendendoci conto della grave situazione in cui versa il settore siderurgico, anziché dare un voto contrario ci asterremo.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta il subemendamento proposto dal relatore, respingendo le valutazioni di ordine generale che sono state formulate circa l'impostazione di politica generale del Governo, che risponde invece alle ragioni programmatiche che ispirano nel complesso il provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 1. 10. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Feroni ed altri 1. 10, come risulta dalla modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 11.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 1. 11.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Facchetti 1. 12.

GIUSEPPE FACCHETTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento Pallanti ed altri 1. 13 si intende assorbito.

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 1. 14.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Tale emendamento in pratica viene assorbito dal testo del secondo comma dell'articolo 1, perché c'è una riapertura dei termini per tutti coloro che si trovano nelle condizioni di integrazione salariale a causa di licenziamenti avvenuti per riduzione di personale o per cessazione di attività dell'impresa a partire dal 1° gennaio 1981. Si tratta cioè di una sanatoria.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. La legge n. 155 del 1981 si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti da imprese siderurgiche; quanto dice il relatore è perciò vero limitatamente a questo comparto. Potrebbe quindi essere eliminato l'inciso della parola « dipendente » fino alla parola « primo ».

MICHELE VISCARDI. In tal modo si potrebbe pensare che uno dei requisiti previsti dalla legge n. 155, cioè i 55 anni, sia virtualmente assolto con la presentazione della domanda: sarebbe come se estendessimo la norma precedente a coloro che hanno oggi 55 anni, quindi recuperando quelli che avevano 51, 52, 53, 54 anni. Si tratterebbe perciò di un modo surrettizio di portare l'età pensionabile a livelli inferiori, con un carico enorme ai fini del trattamento pensionistico.

Il parere del relatore è dunque contrario, limitandosi il secondo comma dell'articolo 1 ai settori siderurgici e collegati e tralasciando ogni norma di sanatoria per tutti gli altri settori cui si applica la legge n. 155. Il vero problema è se qualcuno non ha presentato nei termini la domanda ed allora si deve dire espressamente che deve avere il requisito al tempo della presentazione della domanda, cosa ben diversa.

Quindi, il primo comma andrebbe opportunamente integrato con le parole: « qualora all'epoca sussistano i requisiti ». In questo modo apriamo e chiudiamo la possibilità di accogliere le domande presentate in ritardo.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Perché è intervenuto intempestivamente il decreto di crisi delle imprese, non per un difetto soggettivo del lavoratore.

GIUSEPPE FACCHETTI. Allora andava bene il mio emendamento.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Da questo punto di vista l'emendamento Facchetti 1. 12 è più esplicito perché dice: « I lavoratori che versino nelle ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 155 del 1981, i quali non si siano avvalsi della richiesta di pensionamento anticipato nei termini previsti dal comma terzo del predetto articolo 16 » (il comma stabilisce sessanta giorni) « possono presentare domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ». Quindi, riterrei opportuno ripresentarlo. Qualora fosse necessario riaprire per novanta giorni il termine per coloro che non hanno presentato a suo tempo la domanda, pur avendone i requisiti, mi sembrerebbe che l'emendamento Facchetti risponda con chiarezza a questa esigenza. Sono quindi contrario all'emendamento Pallanti ed altri 1. 14.

PRESIDENTE. Si potrebbe presentare un subemendamento al primo comma dell'emendamento 1. 14.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Insistiamo sull'emendamento, ma siamo disponibili ad accogliere la formulazione proposta dal collega Facchetti.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'articolo 1, così com'è strutturato, prevede il prepensionamento a cinquanta anni in deroga agli articoli 16 e 17 della legge n. 155 del 1981 per i lavoratori delle aziende siderurgiche e collegate e al terzo comma proroga, nella misura che è stata modificata dal Parlamento, la valenza generale degli articoli 16, 17 e 18 della citata legge n. 155. Il secondo comma introduce una sanatoria limitata al settore siderurgico per quei lavoratori che dal

1981 in poi si siano trovati nelle condizioni esplicitate nel comma stesso. Si tratta quindi di due norme generali e di una sanatoria.

La questione evidentemente non è di grandissimo momento, ma riterrei inopportuno che si cogliesse questa occasione per introdurre ulteriori sanatorie che vanno al di là dei problemi connessi al settore siderurgico in relazione agli adempimenti avvenuti o no nell'espletamento tecnico di facoltà legislative esistenti. Sarebbe una strada estremamente analitica su cui potremmo commettere anche errori di omissione rispetto ad altre situazioni.

Pertanto, esprimendo parere contrario sull'emendamento 1. 14, pregherei di non insistere in subemendamenti che darebbero alla norma un carattere di analiticità e di valutazione di una situazione sostanzialmente particolare e comunque già risolta di fatto.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Propongo di sostituire il primo e secondo comma dell'emendamento Pallanti ed altri 1. 14 con il secondo comma dell'emendamento Facchetti 1. 12, ritirato in precedenza, che non modifica i requisiti, ma recupera qualche domanda presentata in ritardo, senza aggravio dell'INPS né estendendo il significato della legge n. 155 del 1981.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Pallanti ed altri 1. 14:

Sostituire il primo e secondo comma con il seguente:

« I lavoratori che versino nelle ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 155 del 1981, i quali non si siano avvalsi della richiesta di pensionamento anticipato nei termini previsti dal comma terzo del predetto articolo 16, possono presentare domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

1. 14. 1.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Siamo disponibili a ritirare l'emendamento, anche perché è opportuno che questa questione rimanga impregiudicata per essere esaminata in sede di Commissione lavoro (quindi, non sarebbe utile un voto contrario della nostra Commissione).

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Confermo il parere espresso. Qui introduciamo una norma di deroga che non vale soltanto per il settore siderurgico, ma per tutti i settori. Infatti, se ricordo bene, l'articolo 16 dice: « Tutte le aziende industriali, tranne quelle edili... ».

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Non deroga, ma recupera i termini.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Recupera i termini in modo estraneo alla crisi del settore siderurgico sia diretta che indiretta e introduce una norma di carattere generale di modifica della legge n. 155 del 1981 che avevamo lasciato intatta, fatta eccezione per la proroga della sua generale validità.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Ritiro il subemendamento.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Siccome le osservazioni del sottosegretario sono congrue, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Grassucci, Alasia e Cerrina Feroni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

Anche in concorso con le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, contratti collettivi aziendali possono prevedere per i lavoratori che abbiano compiuto 55 anni di età se uomini e 50 anni di età se donne una riduzione dell'orario di lavoro sino al raggiungimento rispettivamente del sessantesimo e cinquantacinquesimo anno di età.

Per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma dell'articolo 1, il limite di età è ridotto a 50 anni.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, concede il trattamento straordinario di integrazione guadagni fino ad un massimo dell'80 per cento delle ore di riduzione stabilite dal contratto collettivo aziendale e fino al raggiungimento del 40° anno di anzianità assicurativa se raggiunto prima dei 60 anni.

Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al precedente comma è riconosciuto utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai supplementi di pensione nonché ai fini della determinazione della loro misura. L'onere di tale copertura assicurativa, determinato in base all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di integrazione salariale, è posto a carico della Cassa integrazione guadagni ed iscritto nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

1. 0. 1.

LELIO GRASSUCCI. Ritengo che sarebbe importante fare uno sforzo di fantasia per ampliare le possibilità di interventi nell'attuale situazione economica in cui sono aperti grossi processi di ristrutturazione. Intendo dire che ci troviamo di fronte ad un momento particolare, in cui alcuni settori dell'apparato produttivo risultano sovradimensionati in rapporto alla capacità di domanda che si esprime sul mercato nazionale e mondiale o si trovano spesso di fronte a processi di riconversione molto profondi. Ritengo anche importante, accanto alla disposizione del prepensionamento, di cui stiamo discutendo, e a quella relativa ai contratti di solidarietà, precedere una terza alternativa, quella della riduzione dell'orario di lavoro. È questo un problema che è in discussione in tutt'Europa e si stanno facendo battaglie importanti in questa direzione. Nella stessa Commissione economica della CEE la riduzione dell'orario di lavoro a partire dal cinquantacinquesimo anno di età fino al sessantesimo, a scalare, è parsa una possibile soluzione.

AGOSTINO MARIANETTI. Faccio notare che si tratta di materia riservata alla contrattazione. Disciplinarla per legge sembrerebbe quasi un atto di imperio.

LELIO GRASSUCCI. Non mi risulta che vi siano state trattative legate all'orario di lavoro. Comunque sono dell'opinione che venga data questa possibilità.

PRESIDENTE. Mi sembra che si stia estendendo il problema ad altri argomenti.

LELIO GRASSUCCI. Potrebbe sembrare, ma non è così. Il problema del prepensionamento in effetti è un problema di riduzione dell'orario di lavoro perché in sostanza si sgancia il lavoratore dal mondo produttivo. La soluzione proposta potrebbe essere una alternativa che raggiunge gli stessi effetti del prepensionamento senza allontanare dal mondo produttivo il lavoratore, mettendolo in una situazione alienante. Non credo che si vada contro la logica del provvedimento in discussione se offriamo ai lavoratori più alternative. Attualmente le alternative sono i contratti di solidarietà o i licenziamenti di massa. Quella da me proposta potrebbe essere una terza soluzione che potrebbe anche risultare utile nel prosie-

guo del dibattito sulla ristrutturazione economica dell'apparato produttivo. Faccio infine notare al collega Marianetti che nell'emendamento da me presentato è previsto che alla riduzione dell'orario di lavoro si debba giungere attraverso contrattazioni collettive aziendali che salvaguardano la possibilità di intervento delle parti sociali e in particolare del sindacato.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Ritengo che l'articolo aggiuntivo Grassucci 1. 0. 1, uno dei cui obiettivi è quello di privilegiare eventuali contratti di solidarietà e forme più dirette di gestione del rapporto di lavoro, abbia una sua *ratio* e una certa validità. Ma vi è un problema da tenere presente. Il recente decreto governativo, poi convertito in legge, sui contratti di solidarietà, affida alla contrattazione delle parti la possibilità di intervenire con riduzione di orario di lavoro concordata e con interventi in parte a carico dei lavoratori e in parte della Cassa integrazione guadagni, per favorire appunto maggiore occupazione. Se la *ratio* di questo articolo aggiuntivo è quella di sottolineare che la strada dei contratti di solidarietà col tempo deve ricevere una più adeguata attenzione da parte delle forze sociali, delle organizzazioni sindacali, della Confindustria e così via, ritengo che trasformandolo in un ordine del giorno che sostanzialmente sollecita il Governo ad agevolare la più ampia diffusione dei contratti di solidarietà e all'interno di queste ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro, si coglie l'essenza del problema senza dare carattere normativo ad una soluzione alternativa al prepensionamento.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo perfettamente con il relatore.

LELIO GRASSUCCI. Di fronte alle dichiarazioni del relatore e all'opinione del Governo ritiro l'articolo aggiuntivo 1. 0. 1 e mi riservo di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

Le condizioni e i trattamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, sono estese ai dipendenti delle aziende che hanno ottenuto, o ottengono i finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e succesive modificazioni, per lo smantellamento degli impianti e che abbiano cessato l'attività produttiva. 1. 0. 2.

Qual è il parere del relatore e del Governo ?

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Si tratta di un combinato di due condizioni previste in due distinte norme di legge: l'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede che « Nei settori, nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendano procedere ai licenziamenti per riduzione del personale dovranno comunicarlo all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che provvederà a convocare le parti »; e l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, che stabilisce, nel caso di fallimento di aziende industriali, che ove siano intervenuti licenziamenti l'efficacia degli stessi è sospesa e il rapporto di lavoro prosegue ai soli fini dell'intervento della Cassa integrazione guadagni. Si avrebbe allora, nel momento in cui si chiude la fabbrica per lo smantellamento, che i lavoratori da 50 anni in su possono fruire del prepensionamento, gli altri delle procedure previste per la disoccupazione speciale e delle norme di mobilità. Qui si vogliono equiparare le condizioni di aziende fallite a quelle chiuse per smantellamento.

Ritengo pertanto, anche per gli oneri consistenti che deriverebbero da questo articolo, di dover esprimere parere contrario. Si tratta infatti di una spesa non quantificabile poiché non è noto il numero delle persone interessate ed in ogni caso tale spesa non troverebbe copertura nei depositi della Cassa integrazione guadagni, per cui sarebbe necessario uno stanziamento apposito.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 1. 0. 2.

(*È respinto*).

L'onorevole Provantini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

Nelle imprese in cui si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, i livelli di occupazione sono definiti da accordi collettivi aziendali.

Le imprese sono tenute ad effettuare nuove assunzioni sino ai livelli concordati, nel caso che, per effetto dell'applicazione delle norme sul prepensionamento anticipato, l'occupazione sia scesa al di sotto di quei livelli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a cui debbono essere comunicati l'inizio e l'esito delle procedure relative al prepensionamento anticipato, vigila sul rispetto degli accordi collettivi aziendali.
1. 0. 3.

ALBERTO PROVANTINI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che con questo articolo aggiuntivo non si mette in discussione quanto già deciso, cioè l'automatismo ed il diritto soggettivo dei lavoratori. Considerando che stiamo per approvare questo provvedimento senza avere a monte un piano della siderurgia, né la possibilità di un accordo fra le parti, con questo articolo aggiuntivo si consente di andare ai prepensionamenti ma al tempo stesso di fissare almeno i livelli di occupazione, rinviandone la quantificazione agli accordi tra le parti, cioè agli accordi tra sindacati ed imprese; si tratta cioè di salvaguardare la soglia minima degli organici. È per questo che insistiamo per l'approvazione di questo emendamento, che non rappresenta soltanto una questione di principio.

MICHELE VISCARDI, *Relatore.* Sono contrario a questo articolo aggiuntivo perché in tal modo si introdurrebbe con legge l'obbligo di un accordo tra le parti nella definizione dell'organizzazione aziendale, che è propria dei livelli di forza contrattuale e di capacità negoziale: in modo surrettizio introdurremmo l'imponibile di mano d'opera di scellerata memoria per lo sviluppo del nostro paese. Nelle nuove condizioni, cioè a ristrutturazione avvenuta, rientrerà nelle normali attività di contrattazione collettiva, in riferimento alle capacità di autonomia negoziale, ridefinire le piante organiche, mentre con questo articolo aggiuntivo si trasformerebbe il negoziato tra le parti in un onere a carico di una delle due parti.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 1. 0. 3.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1985 realizzino,

anche mediante accordi internazionali, riduzioni della capacità produttiva relativa ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati o blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale nonché per i forni fusori le cui riduzioni di capacità produttiva avvengano nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti esistenti in Italia.

Alle imprese di cui al primo comma, che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere elevato fino al limite massimo di lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. La parte del contributo eccedente la quota concessa ai sensi del primo comma deve essere interamente destinata ai suddetti investimenti.

Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono istruite, anche per i programmi di razionalizzazione o riconversione, con la procedura prevista dal sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Gli impianti da demolire debbono essere in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi.

La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa e della attuazione di investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali e della localizzazione di essi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il termine per lo smantellamento degli impianti di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 marzo 1984.

Dall'entrata in vigore della presente legge le imprese debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le alienazioni dei « riferimenti (quote) di produzione » dei prodotti siderurgici rientranti nella disciplina della presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta, sentito il comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la conformità delle predette alienazioni agli obiettivi generali della politica siderurgica. Le predette determinazioni debbono essere adottate nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di arrivo della domanda alla direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il contributo è erogato previo accertamento di una commissione nominata a norma dell'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. La predetta commissione accerta sia la riduzione degli impianti sia la realizzazione degli investimenti di razionalizzazione o di riconversione.

Per le dichiarazioni dovute alla CECA, le imprese interessate debbono inviare i relativi moduli alla direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede al successivo inoltro degli stessi al predetto organo comunitario.

Eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui al precedente comma vengono effettuati dalle commissioni previste dal settimo comma del presente articolo.

Per l'applicazione del primo e secondo comma è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli imipanti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Per le medesime finalità del precedente comma ed in aggiunta alle autorizzazioni di spesa dallo stesso previste sono utilizzabili le somme del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici non impegnate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nonché quelle non impegnate sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4.

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il quinto comma (2. 1).

Sopprimere il settimo comma (2. 2).

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la seconda riga aggiungere le seguenti parole « e alle imprese del comparto degli acciai speciali (ferro, manganese, carbonato, codice 4200 dell'OECE) » (2. 3).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, terza riga, sostituire la parola: « 1985 » *con la seguente*: « 1984 » (2. 4).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, terza riga, sostituire la parola: « 1985 » *con la parola*: « 1984 » (2. 5).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, quarta riga, sostituire la parola « internazionali » *con la seguente*: « interaziendali » (2. 6).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, quarta riga, sostituire la parola « internazionali » *con la seguente*: « interaziendali » (2. 7).

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, undicesima riga, sostituire la cifra « 90.000 » *con la seguente*: « 50.000 » (2. 7. *A*).

Gli onorevoli Borghini, Cerrina Feroni, Grassucci, Provantini e Sastro hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la cifra « 90.000 » *con la seguente*: « 40.000 » (2. 8).

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole: « detto contributo è altresì concesso ai forni che producono ferro manganese, prodotto compreso nell'allegato del trattato CECA in caso di riduzione di capacità produttiva » (2. 9).

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Provantini, Borghini, Grassucci e Sastro hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « Per le imprese siderurgiche di cui al primo comma che, entro il 31 dicembre 1985, anche mediante accordi interaziendali, realizzino progetti di riorganizzazione e ammodernamento dei processi produttivi e miglioramento dei prodotti, compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 marzo 1983, n. 87, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere elevato sino al limite massimo di lire 200.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Allo stesso contributo possono essere ammesse le imprese siderurgiche che, anche in consorzio con regioni, enti locali e loro società, realizzino processi produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impian-

ti siderurgici esistenti, ovvero progetti di servizi per le imprese. La parte del contributo eccedente la quota concessa ai sensi del primo comma deve essere interamente destinata ai suddetti investimenti » (2. 10).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, alla sesta riga, dopo la parola « industriali » *aggiungere le seguenti*: « od in attività di servizio alla produzione industriale » (2. 12).

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, nona riga, sostituire la cifra « 150.000 » *con la seguente*: « 140.000 » (2. 12-*A*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, decima riga, dopo la parola « soppressa » *aggiungere il seguente periodo*: « per le imprese siderurgiche di cui al primo comma, che, entro il 31 dicembre 1984, mediante accordi interaziendali, realizzino progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici esistenti, ovvero progetti di servizi alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere ulteriormente elevato sino al limite massimo di lire 180 mila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa » (2. 13).

Gli onorevoli Provantini, Sastro, Cerrina Feroni e Borghini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente: « I contributi di cui al primo comma, prima parte, e di cui al secondo comma possono essere elevati sino ad un massimo del 20 per cento, quando le domande e/o i progetti sono presentati da consorzi all'uopo costituiti. Le domande di contributo ed i progetti di cui ai precedenti commi, debbono essere trasmessi al ministro dell'industria entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I progetti e le domande sono esaminati e i contributi deliberati secondo le procedure di cui al sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Il ministro dell'industria provvede ad integrare il comitato tecnico con esperti del settore, avvalendosi delle procedure previste dalla legge 26 aprile 1983, n. 130 » (2. 14).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, alla quinta riga, sostituire le parole « anche per » *con le seguenti*: « unitamente ai » (2. 15).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:

« Il contributo previsto dal presente articolo costituisce un incentivo riconosciuto alle imprese per l'attuazione degli obiettivi di politica industriale per la razionalizzazione del settore siderurgico.

È, pertanto, esclusa la surrogazione dell'impianto smantellato con la somma erogata dallo Stato a titolo di contributi per lo mantellamento.

Quanto precede si riferisce anche ai contributi previsti dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 » (2. 16).

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Grassucci, Sastro e Provantini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« La misura del contributo è determinata tenuto conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, della validità dei progetti e degli effetti occupazionali delle attività sostitutive, dell'entità degli investimenti » (2. 17).

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, quinta riga, dopo le parole: « dall'impresa » *aggiungere le seguenti*: « accertata sulla base dell'ultima denuncia inoltrata alla CECA con modello 2/61 » (2. 18).

Al quarto comma, quinta riga, sostituire la parola: « attuazione » *con la seguente*: « entità » (2. 19).

Al quarto comma, ottava riga, dopo la parola « industriali » *aggiungere le seguenti*: « così come definiti dal secondo comma e dei relativi riflessi occupazionali » (2. 20).

Al quarto comma, ottava riga, dopo la parola « industriali » *sostituire la parola*: « e » *con la seguente*: « nonché » (2. 21).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sostituire il quinto comma con il seguente: « Nei casi per i quali sia già intervenuta la deliberazione di concessione da parte del CIPI del contributo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 31 dicembre 1983, è prorogato fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge » (2. 21.*A*).

Gli onorevoli Pellicanò e Sangalli hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma sostituire le parole « 31 marzo 1984 » *con le seguenti*: « 30 luglio 1984 » (2. 22).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, quarta riga, sostituire le parole: « al 31 marzo 1984 » *con le seguenti*: « fino all'entrata in vigore della presente legge » (2. 23).

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Provantini, Grassucci, Borghini e Sastro hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il sesto comma aggiungere il seguente: « In ogni caso, quando l'impresa fruisce dei benefici di cui al presente articolo, i proventi dell'alienazione delle quote corrisponenti alla capacità produttiva soppressa debbono essere detratti dal contributo e, se questo è stato erogato, l'impresa deve restituire una quota pari ai proventi dell'alineazione. Il ministro della industria detta con proprio decreto le norme di attuazione del presente comma » (2. 24).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma, terza riga, sostituire le parole: « Alla direzione generale della produzione industriale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato » *con le seguenti*: « al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 » (2. 25).

Gli onorevoli Sastro, Provantini, Borghini, Grassucci, Cerrina Feroni hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il nono comma il seguente:

« Sulla base delle dichiarazioni rese dalle imprese, delle domande e dei progetti di cui al primo e secondo comma, e tenuto conto degli impegni assunti in sede CEE, il ministro dell'industria dichiara con proprio decreto la " capacità massima autorizzata " per ogni singola impresa » (2. 26).

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Con lo emendamento 2. 5 si propone di anticipare l'ambito di applicazione della norma di sostegno allo smantellamento attraverso il finanziamento dell'articolo 20 della legge n. 46 del 1982, in linea con gli ultimi orientamenti della Comunità europea in merito ad azioni di sostegno nell'industria siderurgica. Pertanto, anche al fine di ac-

celerare lo svolgimento delle attività di riconversione e ristrutturazione si propone di anticipare la data, coerentemente con le valutazioni della CEE.

L'emendamento 2. 6 è di carattere puramente formale. L'emendamento 2. 13 si riferisce agli investimenti per cui si concede una ulteriore incentivazione.

L'emendamento 2. 12 cerca di rendere compatibile con la norma un'opera tendente a realizzare la riconversione produttiva nel settore siderurgico, in particolare delle nuove attività di sostegno alla produzione.

L'emendamento 2. 15 serve per rendere obbligatoria l'istruttoria tra la domanda e i programmi che le aziende devono presentare.

Il 2. 18 introduce un elemento di controllo sulla capacità produttiva posseduta dalle imprese, che deve essere accertata sulla base delle denunce fatte alla cieca attraverso il modello 2/61.

L'emendamento 2. 19 sostituisce il termine « attuazione » con il termine « entità » degli investimenti per far corrispondere la norma ai criteri di attuazione nelle direttive comunitarie.

L'emendamento 2. 20 riproduce, dopo la parola « industriali » quanto già previsto da altro emendamento per un allargamento dei settori di intervento ad altre attività di servizi alla produzione.

L'emendamento 2. 21 è conseguenza dell'integrazione prevista dall'emendamento 2. 20.

L'emendamento 2. 23 tende a rendere certa la data per la concessione dei contributi di cui all'articolo 20 della legge n. 46 del 1982. Il Governo però nell'emendamento 2. 21-*A*, cogliendo le preoccupazioni della Commissione, indica in maniera più analitica e puntuale la deroga alla scadenza prevista del 31 dicembre 1983, per cui ritiro l'emendamento 2. 23 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo.

L'emendamento 2. 22 è assorbito, perché il termine temporale coincide con quello previsto nell'emendamento 2. 21-*A*.

L'emendamento 2. 25 tende ad indicare con certezza l'organo al quale vanno inviate le comunicazioni: mi è parso opportuno individuarlo nel comitato specifico presieduto dal ministro, in modo tale che vi sia un più stretto legame fra le comunicazioni e la gestione delle stesse.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Se non ho seguito male l'esposizione del relatore, le cifre previste nel primo e secondo comma rimangono invariate e vi è una modifica solo per quanto riguarda i consorzi. In questo modo si accolgono solo in minima parte le posizioni del gruppo comunista, che abbiamo esposto in sede di discussione generale e che pareva avessero trovato un favorevole accoglimento, sia pure parziale, da parte della maggioranza e in qualche misura del Governo. Infatti, la soluzione di un riequilibrio delle quote, diminuendo quindi il contributo alla rottamazione in favore delle quote destinate alla reindustrializzazione o ristrutturazione di questi settori, ci sembrava più congrua e non urtava contro la normativa CEE, secondo le indicazioni che lo stesso sottosegretario ci aveva dato. Quindi, intanto proponiamo un riequilibrio di queste quote, che ci rendiamo conto può essere anche in misura diversa, ma si tratta di dare un segnale preciso, e quindi di invertire questa rotta e favorire la reindustrializzazione e il reinvestimento, cosa che non avverrebbe se il testo rimanesse immutato. Su questo punto di era il consenso della maggioranza. Vorrei quindi avere un chiarimento in tal senso.

L'emendamento 2. 10 era conseguente, però la formulazione adottata dal relatore ci può trovare consenzienti, salvo evidentemente il riequilibrio delle cifre.

Mi riservo di ritirare l'emendamento 2. 14 nella misura in cui si dovesse arrivare ad una soluzione sul primo e secondo comma.

L'emendamento 2. 17 è solo parzialmente assorbito dall'emendamento 2. 20, perché dei parametri che pensiamo di introdurre circa la valutazione dell'entità dei contributi è recuperata solo la parte relativa ai riflessi occupazionali dei progetti.

PRESIDENTE. Anche l'entità, come previsto nell'emendamento del relatore 2. 19.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Allora siamo d'accordo nel ritenere assorbito l'emendamento 2. 17.

Rimane invece in pregiudicato l'emendamento 2. 24, su cui abbiamo svolto una breve discussione anche in sede informale, che, senza negare che la titolarità circa la gestione delle quote spetta alla CEE anziché al Governo italiano, al ministro dell'industria, tende ad evitare che ai contributi per la rottamazione si possano assommare indebitamente rendite di posizione da parte dei titolari delle quote di riferimento. In sostanza, quando il titolare di quote di riferimento ha un beneficio per la presente legge, e quindi la rottamazione degli impianti avviene col contributo pubblico, è abbastanza improprio che possa cumulare anche i vantaggi che gli possono derivare dalla commercializzazione delle quote di riferimento, di cui rimane comunque titolare. Quindi, è corretto che vi sia una compensazione in termini economici, nel senso che in questo caso i proventi della alienazione delle quote di riferimento corrispondenti alla capacità produttiva soppressa debbono essere decurtati dal contributo pubblico.

Infine, faccio presente che nell'emendamento 2. 26 bisogna correggere un errore sostituendo la parola: « dichiara » con le altre: « può dichiarare ». Con questo emendamento introduciamo un potenziale regime autorizzatorio non solo per gli investimenti, che oggi già esiste in conseguenza del decreto-legge n. 19 del 1983, ma indipendentemente da questo. In sostanza, sulla base dell'applicazione della presente legge, degli effetti che ne conseguiranno e delle dichiarazioni che le imprese dovranno inviare al Governo, si consente al ministro dell'industria, laddove gli effetti della legge non fossero corrispondenti alla riduzione della capacità produttiva prevista in sede CEE, di intervenire per definire con proprio decreto la capacità massima autorizzata dei singoli impianti. Si tratta dell'introduzione di un eventuale regime autorizzatorio nell'ambito della siderurgia, in quanto il Governo non è obbligato ma ha la facoltà di dichiarare con proprio decreto la capacità massima autorizzata per ogni singola impresa. Il regime che si intende istituire con questo emendamento non è in ogni caso difforme da quello esistente in altri comparti industriali.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Nel momento in cui ho proposto di accorciare i tempi di vigenza delle normative CEE, ho sottolineato anche l'opportunità di invertire i termini per la rottamazione e gli investimenti. Da un approfondimento delle normative comunitarie sono emersi condizionamenti circa l'agibilità di tale proposta, mentre vi è invece la certezza di una minore appetibilità per gli operatori a procedere alla rottamazione di alcuni impianti; cosa che non ci garantisce ai fini dell'utilizzazione delle quote che spostiamo sugli investimenti.

Pertanto, mi sembra opportuno non modificare la norma la cui portata è già stata in qualche misura verificata, così come si è potuto comprendere dalla replica del rappresentante del Governo al termine della discussione sulle linee generali. Lo unico vincolo che rimarebbe a proposito di questo articolo sarebbe quello della data: 1984 anziché 1985. Ritengo, infatti, che una modificazione della disposizione nel senso indicato dal gruppo comunista, cioè a dire una modificazione dei parametri indicati, comporterebbe una incertezza di applicabilità che è in contrasto con la necessità di raggiungere entro l'anno gli obiettivi che l'articolo medesimo si prefigge. Spostando i parametri da un livello ad un altro è, infatti, incerta la quantificazione del costo dell'operazione dato che la « parte a scorrere » sino a 50 mila lire è legata ad altri parametri.

La soluzione prospettata con l'emendamento 2. 24 mi sembra un appesantimento che non favorisce in modo adeguato una fase nella quale lo smantellamento è indispensabile per poter fare i conti sulla corrispondenza di ciò che accade ai

tetti massimi indicati dalla Comunità economica europea.

ELIO GIOVANNINI. Ascoltando nella seduta precedente con molta attenzione le dichiarazioni del Governo, mi è sembrato di capire che quest'ultimo esprimesse una preoccupazione sulla sorte della legge in sede comunitaria. Devo osservare, però, che il Governo non ci ha messo nella condizione, assumendo una precisa posizione, di fare una scelta. La situazione attuale si presenterebbe, dunque, così: dopo aver approvato una legge tra molte difficoltà e limiti, essa potrebbe essere bloccata a Bruxelles. Se, però, non siamo di fronte ad una situazione siffatta – e non lo siamo – mi sembra che lo spostamento delle risorse dalla rottamazione alla riattivazione degli impianti sia una scelta fondata e sulla quale eravamo tutti d'accordo.

Chiedo, pertanto, al Governo se rende formale, in termini di diffida, la non praticabilità dello spostamento. Di fronte ad una formalizzazione di questo genere, la legge salterebbe. Se le cose non stanno così, concordo con quanti hanno sostenuto la necessità di favorire esplicitamente lo spostamento delle risorse.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Devo dare alla Commissione alcune informazioni che riguardano sia le valutazioni del Governo, sia i rapporti con la Comunità in ordine a questo articolo 2 al quale gli organi comunitari hanno dedicato, per evidenti ragioni, una maggiore attenzione che non all'articolo 1.

La prima questione, sulla quale desidero richiamare l'attenzione dei colleghi, e che è stata oggetto di contatti quotidiani a livello comunitario anche recentemente, è concretizzata nell'emendamento del Governo che sposta dal 31 dicembre 1985 al 31 dicembre 1984 la data per la rottamazione degli impianti – cosa, questa, che rende ancor più urgente l'approvazione del provvedimento – decisa sulla base di richieste pervenute al Governo in relazione alle norme del cosiddetto codice « di primo aiuto » ed alle indicazioni temporanee in esso fissate.

Per quanto attiene alla questione della scissione delle due fasce di contribuzione, una per lo smantellamento e l'altra per investimenti, va osservato che – piaccia o no – lo scopo della legge è quello di ottenere una riduzione di capacità produttiva che consenta al paese di affrontare gli obblighi comunitari. Esiste, quindi, un problema reale di congruità degli incentivi ad ottenere la diminuzione di 2 milioni di tonnellate per quanto attiene ai prodotti CECA.

È di tutta evidenza che, se l'incentivazione alla rottamazione non fosse sufficiente o non venisse giudicata tale dai destinatari, potremmo trovarci nella condizione estremamente difficile di non disporre di domande di demolizione sufficienti a raggiungere gli obiettivi generali di politica industriale che il vincolo comunitario e necessità nazionali ci impongono. Ribadisco, pertanto, che la prima cosa da fare è garantire la congruità dell'incentivazione allo smantellamento.

Per quel che riguarda gli incentivi alla reindustrializzazione, certamente avremo dei rapporti con la Comunità che non saranno né semplici né facili. Infatti, la comunicazione di cui disponiamo, anche a seguito dell'incontro recente del ministro Altissimo con la commissione, ci informa che, con riferimento agli investimenti nel settore privato, nel caso in cui il Governo si trovasse nell'impossibilità di distinguere tra gli aiuti attribuiti agli investimenti CECA e agli altri, la tendenza della Commissione è quella di considerare l'insieme dell'ammontare nel quadro degli aiuti CECA. Pertanto gli investimenti nei settori CECA e non daranno luogo comunque a rapporti con gli organi comunitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del Trattato di Roma.

Dico questo perché ci troviamo nella assoluta impossibilità di diminuire gli stanziamenti per la rottamazione che sono inferiori di 10 mila lire rispetto a quelli previsti dall'articolo 20 della legge n. 46 del 1982, pena il non raggiungimento del principale obiettivo della legge, la ristrutturazione quantitativa della siderurgia italiana, per renderla omogenea alle compa-

tibilità internazionali che, dopo le lunghe vicende che conoscete, abbiamo accettato.

Sulla terza questione, quella della coesistenza temporale attraverso una proroga di misure previste dall'articolo 20 della legge n. 46 del 1982 e misure previste dall'attuale legge, abbiamo lungamente discusso e il Governo, facendosi carico di alcune preoccupazioni espresse dalla Commissione, per evitare promiscuità o confusione ha presentato l'emendamento al vostro esame. Non dimentichiamo che l'articolo 20 della legge n. 46 prevedeva incentivi alla demolizione per forni fusori generali, non collegati a impianti di laminazione. C'era, cioè, un ambito di incentivazione diverso da questo e già erano pervenute domande che avevano avuto il loro corso, ma a cui non aveva fatto seguito la rottamazione. Se avvenisse ora non sarebbe indennizzabile, anche nel caso fosse intervenuto un provvedimento del CIPI. Lo scopo dell'emendamento è di consentire il massimo di ottamazione possibile con la riapertura dei termini previsti dall'articolo 20 della legge n. 46 del 1982.

Credo siano questi i punti centrali del nostro dibattito. Elementi di dettaglio potranno essere affrontati nel prosieguo dell'esame dell'articolato.

Per quanto riguarda l'emendamento del collega Cerrina relativo alle quote, non dimentichiamo che il regime delle quote è un regime comunitario nel quale l'inserimento dell'azione del Governo italiano deve avvenire con estrema delicatezza e in modo non più penetrante di quello fino a questo momento previsto per non incorrere in collisioni comunitarie di difficile superamento.

MAURIZIO SACCONI. Vorrei presentare un emendamento che riprenda alcune considerazioni svolte in sede di discussione generale circa l'opportunità di incentivare lo smantellamento di forni fusori in generale a prescindere dal collegamento con impianti di laminazione e da accordi interaziendali di cui al primo comma dell'articolo 2. Questo per evitare la sovraproduzione che altrimenti si verrebbe a determinare.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. L'emendamento del Governo al quinto comma va nel senso auspicato dall'onorevole Sacconi in quanto prevede la possibilità di consentire la demolizione di alcuni forni fusori nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge. Ritengo pertanto che le preoccupazioni espresse dal collega Sacconi possano essere fugate e lo invito a ritirare l'emendamento.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'indennizzo per lo smantellamento di forni fusori a chi già aveva fatto domanda è già compreso nel mio emendamento, e l'obiettivo della diminuzione della capacità produttiva è comunque raggiunto. Per quanto riguarda nuove incentivazioni, non possiamo allargarci troppo perché gli stanziamenti sono quelli che sono. L'accettazione di un eventuale emendamento Sacconi diluirebbe l'area delle incentivazioni, col rischio di non giovare a quei risultati di politica industriale complessiva che ci proponiamo con questo disegno di legge.

MAURIZIO SACCONI. Rinuncio a presentare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Ritiro gli emendamenti 2. 1 e 2. 2.

GIUSEPPE FACCHETTI. Ritiro l'emendamento 2. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 2. 4 del Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento 2. 5 risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento 2. 6 del Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento 2. 7 risulta assorbito.

Passiamo all'emendamento 2. 7. A.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Desidero rilevare formalmente che questa Commissione non ha ancora ricevuto i rendiconti sull'attuazione dell'articolo 20 della legge n. 46 che avevamo sollecitato all'inizio della discussione. La Commissione non è in grado pertanto di esprimere un meditato giudizio sui potenziali effetti dell'articolo 2, mancandole ogni elemento di valutazione.

È un rilievo grave, a mio giudizio, perché i rapporti tra Governo e Parlamento, affinché l'opposizione possa svolgere efficacemente il suo ruolo, presuppongono una correttezza che, nella vicenda dell'articolo 20 della legge n. 46 del 1982, non c'è stata.

Nel merito le argomentazioni del sottosegretario non mi convincono perché è vero che l'obiettivo primario è lo smantellamento e la rottamazione degli impianti, tanto che abbiamo rinunciato a destinare queste risorse solo a investimenti e alla reindustrializzazione, ma questo emendamento non annulla l'obiettivo primario che deve essere letto nella logica complessiva degli emendamenti presentati dal gruppo comunista, cioè nella logica di dare al Governo la facoltà di intervenire successivamente, nel caso che gli obiettivi che esso si propone non siano raggiunti per effetto dell'erogazione di contributi allo smantellamento e alla rottamazione. Del resto, le difficoltà in sede CEE sussistono anche con il disposto dell'articolo 2 predisposto dal Governo. Il sottosegretario ha osservato che un riequilibrio a favore della seconda fase potrebbe accentuare tali difficoltà; tuttavia la situazione non sembra tale da cambiare la sostanza del nostro emendamento, che tende a dare un orientamento alle imprese perché il loro impegno sai rivolto oltre che alla rottamazione anche alla reindustrializzazione di aree che sono fortemente colpite dai processi di ristrutturazione della siderurgia. Insistiamo perciò per la votazione di questo emendamento.

UGO MARTINAT. Voterò a favore di questo emendamento anche perché, mancando assolutamente di elementi di valutazione, non posso esprimere un parere favorevole sul testo dell'articolo 2.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rammarico che il rendiconto sullo stato di attuazione della legge n. 46 non sia avvenuto prima dell'approvazione dell'articolo 20, rendendomi conto delle correlazioni esistenti. Si tratta perciò di vedere in quale modo, eventualmente, attraverso un'iniziativa ispettiva dei singoli parlamentari, si possa collocare questa discussione nell'ambito dei lavori della Commissione.

Circa le valutazioni di merito, prendo atto di non essere stato sufficientemente convincente, ma non posso che confermare le argomentazioni precedentemente espresse.

PRESIDENTE. La richiesta di discutere il rendiconto sulla legge n. 46 era stata avanzata da tempo dall'onorevole Cerrina e da altri commissari, pertanto non credo che si debba fare una seduta *ad hoc*. Se il Governo potesse inviare una documentazione riassuntiva di quello che è avvenuto circa l'articolo 20, il materiale potrebbe essere distribuito e la Commissione ne potrebbe avere conoscenza.

Pongo in votazione l'emendamento 2. 7. A.

(*È respinto*).

L'emendamento 2. 8 si intende assorbito.

Passiamo all'emendamento 2. 9.

GIUSEPPE FACCHETTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 2. 10 si intende assorbito.

Passiamo all'emendamento 2. 12 del relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 2. 12-A.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2. 13 del relatore.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è critico su questo emendamento, per le ragioni già esposte. Si prevede infatti un ulteriore contributo senza copertura e d'altra parte ci sembra che comparti siano già stati incentivati da altre disposizioni della legge, laddove si finalizza la percentuale del contributo alla costituzione del consorzio. Non dimentichiamo che quando parliamo di contributi si parla sempre di un limite massimo, non è che chiunque smantelli ha diritto alla cifra prevista; si va quindi oltre il limite, mentre l'incentivazione all'attività consortile era di fatto già contenuta nel criterio di percentualizzazione del contributo massimo erogato, già stabilito nei criteri generali della norma; una ulteriore incentivazione può essere in un certo senso superflua. Tuttavia, considerato che il Governo intende favorire la consorziazione, come risulta dal testo del disegno di legge, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'emendamento 2. 14 è assorbito.

Passiamo all'emendamento Viscardi 2. 15.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento del Governo 2. 16.

MICHELE VISCARDI, *Relatore.* Sono contrario a questo emendamento.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Inviterei il Governo a ritirare questo emendamento perché, pur comprendendo le ragioni di sostanza che hanno spinto alla sua presentazione, si tratta di una tale eccezione ai princìpi dell'ordinamento del codice civile che è difficile possa essere approvata in questa sede, per di più senza avere un parere delle Commissioni competenti. Siamo di fronte ad una eccezione particolare che però stravolge i princìpi consolidati dell'ordinamento. Per questo pregherei il Governo di non insistere sull'emendamento che può proporre eventualmente in altra sede.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo ritira l'emendamento, ma vuole fare rimanere agli atti che lo scopo dell'emendamento stesso era di finalizzare alla politica industriale generale del Governo e agli investimenti in attività produttive l'erogazione di somme che rischiano di essere indirizzate a coprire politiche finanziarie non estremamente avvedute, il che non avverrebbe se non ci fosse un contributo del Governo allo smantellamento, non al riequilibrio di bilanci di operatori finanziari. Quindi, spero che l'unanime invito a ritirare l'emendamento, che il Governo accoglie, abbia l'obiettivo di procedere ad un ulteriore approfondimento della materia e contenga anche un giudizio non negativo dei motivi che avevano indotto il Governo a presentare l'emendamento, e cioè per finalizzare le risorse pubbliche alle necessità della politica industriale del paese piuttosto che al riequilibrio dei bilanci di chi esercita, non sempre con manifesta prudenza, attività finanziaria.

PRESIDENTE. Ricordo che abbiamo convenuto che l'emendamento Cerrina Feroni ed altri 2. 17 è assorbito dall'emendamento del relatore 2. 20.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 18.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 19.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 20.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 21.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 21-A, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Dichiaro assorbito l'emendamento Pellicanò e Sangalli 2. 22. Ricordo che il relatore ha ritirato l'emendamento 2. 23.

Passiamo all'emendamento Cerrina Feroni ed altri 2. 24.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Ribadisco di essere contrario.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario per ragioni comunitarie. Sarebbe auspicabile ma non è praticabile.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Non mi pare. Evidentemente il Governo ha il diritto di esprimere il suo dissenso, ma non con questa motivazione, perché l'emendamento non altera il regime comunitario delle quote, limitandosi a stabilire una compensazione puramente economica fra i benefici della cessione delle quote e i contributi che il Governo, lo Stato e la legge italiana destinano a questi settori. Non mi pare che la motivazione addotta dal sottosegretario sia attendibile. Il Governo può essere contrario all'emendamento, ma per altre ragioni.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi permetto di ricordare con la necessaria prudenza, perché la lettura di questi atti avverrà con grande attenzione in diverse sedi, che i criteri previsti per l'erogazione dei contributi consentono altre valutazioni, finalizzate all'interesse complessivo del paese, che sicuramente saranno fatte.

LELIO GRASSUCCI. Vorrei aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Cerrina Feroni quest'altra considerazione: è potestà della Commissione stabilire, al di là di ciò che pensa la CEE, che venga concessa la somma di 20, 40, 60 o 100 mila lire. Lo emendamento Cerrina Feroni ed altri non incide in via di principio su quanto previsto nell'articolo, ma sulla cifra perché, qualora l'azienda possa ricavare un beneficio in quanto titolare di quote, la somma che diamo non è più di 120 o 150 mila lire, ma è minore, ed è in facoltà della Commissione il farlo. Ritengo che la motivazione data dal Governo non sia congrua; se è un'altra, discutiamola.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Confermo le precedenti valutazioni, per cui sono contrario all'emendamento.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Ritiro l'emendamento, perché il voto contrario potrebbe pregiudicare quella interpretazione che il sottosegretario Orsini diceva di voler dare alla gestione dei contributi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 2. 25.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Sastro ed altri 2. 26.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Sono contrario.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sastro ed altri 2. 26, con

una modifica proposta dall'onorevole Cerrina Feroni nel senso di sostituire la parola: « dichiara » con le altre: « può dichiarare ».

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è concesso un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10 per cento annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Per ottenere il contributo le imprese debbono presentare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione in termini economici e finanziari, fondato sui dati dei bilanci relativi agli esercizi del 1982 e del 1983, nonché di assetto produttivo, con riduzione o mantenimento della capacità produttiva relativa ai prodotti finiti siderurgici e semiprodotti di cui alle voci doganali 73.07-08-09-10-11-12-13-15-16 desumibili dalle denunce CECA mod. 2.61 del febbraio 1983. Il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico previsto per l'approvazione degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'onere finanziario conseguente all'applicazione del presente articolo, previsto in lire 150 miliardi per il 1984, è a carico del « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: o da concludere.
3. 0.

Gli onorevoli Facchetti e Merloni hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, terza riga, aggiungere dopo le parole: « n. 46 » *le altre*: « ivi comprese tutte le produzioni di cui all'articolo 1 trattato CECA ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766 ».
3. 1.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Grassucci, Provantini, Borghini, Sastro e Alasia hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere dopo le parole: « comitato tecnico » *le altre*: « , integrato da tre esperti in materia finanziaria indicati dalla Banca d'Italia e nominati con le procedure previste dalla legge 25 aprile 1983, n. 130 ».
3. 2.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo si dichiara contrario.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Non ritrovo negli emendamenti proposti dal relatore un orientamento che mi sembrava fosse emerso, quello cioè di limitare questa forma di consolidamento (tale è la sostanza dell'articolo 3) alle situazioni debitorie pregresse e non a quelle future, perché questo, com'è del tutto ovvio, incentiva o può incentivare anche indiscriminate forme di indebitamento di imprese, per cui, come sappiamo, gli oneri finanziari sono parte cospicua e decisiva della situazione precaria in cui esse ver-

sano. Su questo argomento desidererei, quindi, avere una spiegazione dal relatore.

Relativamente all'emendamento recante il numero 3. 2, faccio presente e ribadisco che la Commissione spesso non è in grado di esprimere un giudizio sulle proposte di legge: nel caso specifico, infatti, non è possibile comprendere quale sia effettivamente la composizione del comitato tecnico e soprattutto in quale modo e con quali criteri saranno ad esso affidati, oltre ai compiti tradizionali, quali la valutazione dei progetti e delle domande di rottamazione, quelli relativi alle valutazioni dei piani di risanamento finanizario che differiscono notevolmente dalla valutazione puramente industriale della rottamazione.

Poiché non riteniamo idonea, al di là della presenza di esponenti della burocrazia ministeriale che si intende in qualche modo garantire e del direttore della produzione industriale, la proposta composizione del comitato tecnico di cui si discute, chiediamo con l'emendamento che vengano inseriti tre esperti finanziari della Banca d'Italia, non potendo accontentarci delle valutazioni di gente che, per altro, non sappiamo se sia davvero esperta.

MAURIZIO SACCONI. Desidero chiedere al Governo un chiarimento sulla gestione delle misure finalizzate al risanamento finanziario delle imprese. In particolare, vorrei conoscere gli eventuali criteri di priorità con i quali dovrebbero essere gestite le limitate risorse disponibili. Mi sembra essenziale che il primo criterio da seguire sia quello della funzionalità ad un reale risanamento, in coerenza con un piano preventivamente ed adeguatamente strutturato. È necessario, infatti, che le risorse non vengano esaurite intervenendo soltanto su alcune poche ma più importanti situazioni di crisi.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Ricordo alla Commissione che, con il secondo comma dell'articolo 3, è stata vincolata l'entità e l'erogazione del contributo alla valutazione del piano presentato dalle imprese che deve essere fondato sui dati dei bilanci relativi agli eservizi del 1982 e del 1983, nonché di assetto produttivo con riduzione o mantenimento della capacità produttiva relativa ai prodotti finiti siderurgici e semiprodotti di cui alle voci doganali. Tale vincolo costituisce una garanzia, in quanto impedisce che il termine aperto si trasformi in un invito all'indebitamento. Esiste, però, il problema di uno squilibrio tra indebitamento a medio termine e indebitamento a breve, anche se la formulazione consente di prevedere una trasformazione dell'indebitamento a breve in piani di consolidamento a medio termine. In ogni caso, non ho avvertito la necessità di presentare un emendamento finalizzato all'eliminazione di questo rischio perché il comma risulta sostanzialmente equilibrato rispetto agli obiettivi che intende conseguire.

Per quel che riguarda l'integrazione del comitato tecnico, devo sottolineare che sarebbe la prima volta che vengono introdotti in un comitato preposto a delle valutazioni di carattere tecnico elementi spuri quali sarebbero gli esperti della Banca d'Italia. Il comitato di cui si discute, inoltre, non aveva competenza soltanto rispetto alle questioni inerenti alla rottamazione, ma anche per la valutazione del livello tecnico delle imprese, degli equilibri di bilancio, eccetera. Ritengo, pertanto, che il comitato abbia, nella sua composizione attuale, tutte le capacità necessarie ad esprimere un giudizio congruo.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Le argomentazioni del relatore non sono convincenti perché i compiti del comitato tecnico cui si fa riferimento sono esclusivamente di carattere industriale, ai sensi della legge vigente. Quello che gli si vuole attribuire è, quindi, un compito aggiuntivo. Ho chiesto, pertanto, al rappresentante del Governo e al relatore quale fosse la composizione di tale comitato per verificare se in esso fossero presenti componenti tali da assicurare, almeno virtualmente, la sua capacità di assolvere il com-

pito della valutazione dei piani di risanamento finanziario di cui all'articolo 3.

Il relatore non ha fatto riferimento alla legislazione industriale proprio perché, come tutti sappiamo, le valutazioni vengono fatte dagli istituti di credito ed il comitato tecnico si limita a quelle di carattere industriale. Questa compartimentizzazione delle valutazioni impedisce una valutazione preventiva globale da parte degli istituti di credito che sono i più interessati ad una corretta applicazione della legislazione; con il rischio aggiuntivo di essere tagliati fuori, proprio a seguito dell'assegnazione dei compiti di cui all'articolo 3 al comitato tecnico, dalla valutazione di carattere finanziario.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Alla luce dei nuovi compiti affidati al comitato tecnico, potrebbe essere opportuno invitare il ministro, essendo il comitato medesimo di nomina ministeriale, a chiamare a farne parte persone che garantiscano il soddisfacimento delle esigenze prospettate dal collega Cerrina Feroni. Invito, pertanto, quest'ultimo a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Ritiro l'emendamento esclusivamente perché non voglio che venga respinto. Le argomentazioni del relatore, infatti, non mi hanno convinto, così come non mi persuade l'utilità di un ordine del giorno. Poiché ritengo valide le esigenze di cui ho parlato prima, sono comunque disposto a trasformare l'emendamento nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cerrina Feroni 3. 0.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Facchetti 3. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo originario.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Alle imprese che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldatura è concesso un contributo fino a lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Il predetto contributo non può superare lire trentamila per la demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. Il predetto contributo può essere elevato, rispettivamente, fino a lire duecentocinquantamila e fino a lire cinquantamila in favore delle imprese che impiegano tale maggiorazione di contributo in investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali e con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 21.

Alle predette imprese che demoliscano contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi altresì contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità a decorrere dal 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da porre a carico del Fondo per

la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Sulla base di direttive del CIPE per la razionalizzazione del comparto tubi senza saldatura e tubi saldati, condotte acqua e gas e nei limiti di riduzione di capacità produttiva ivi prevista, alle imprese del settore che, entro il 31 dicembre 1986, demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldatura è concesso un contributo sino a lire 100.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Il predetto contributo non può superare lire 30.000 per la demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati condotte e di tubi saldati acqua e gas. Per le imprese di cui al primo comma che, entro la stessa data, realizzino progetti di riorganizzazione e ammodernamento dei processi produttivi e/o miglioramento dei prodotti, compatibili con il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, il contributo può essere elevato rispettivamente a lire 260.000 e lire 50.000. Allo stesso contributo possono essere ammesse le imprese che realizzano progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti esistenti, ovvero progetti di servizi per le imprese. La parte di contributo eccedente la quota concessa per la demolizione deve essere interamente destinata ai suddetti investimenti ».

4. 1.

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, diciannovesima riga, dopo la parola: « industriali » *aggiungere le seguenti*: « od in attività di servizio alla produzione industriale ».

4. 2.

Al primo comma, ultima riga, sostituire le parole: « n. 21 », *con*: « n. 218 ».

4. 3.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa e dell'entità degli investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione degli investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma dell'articolo 2 e dei relativi riflessi occupazionali nonché della localizzazione degli stessi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

4. 4.

Al terzo comma, seconda e terza riga, sostituire le parole: « a decorrere dal 1° luglio 1983 » *con le seguenti*: « al 1° luglio 1983 ».

4. 5.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici di tubi debbono comunicare al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 la capacità produttiva effettiva ed aggiornata degli impianti. Per l'accertamento della fedeltà delle dichiarazioni delle imprese, il Ministro dell'industria si avvale del comitato tecnico di cui all'articolo 2, terzo comma, nonché degli altri organi tecnici previsti dal decreto-legge 3 gennaio 1983, n. 19 ».

4. 6.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Provantini, Grassucci, Sastro e Borghini hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Entro quindici giorni dall'approvazione della presente legge, le imprese produttrici di tubi debbono comunicare al Mi-

nistro dell'industria la capacità produttiva effettiva ed aggiornata degli impianti. Per l'accertamento della fedeltà delle dichiarazioni delle imprese, il Ministro dell'industria si avvale del comitato tecnico di cui all'articolo 2, terzo comma, nonché degli altri organi tecnici previsti dal decreto-legge 3 gennaio 1983, n. 19. Sulla base delle dichiarazioni rese dalle imprese e degli obiettivi del piano, il Ministro dell'industria può, con proprio decreto, dichiarare la "capacità massima autorizzata" per ogni singolo impianto ».
4. 7.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. L'emendamento 4. 2 estende, come già fatto per l'articolo 2, gli incentivi proposti ad altre atitvità di servizio alla produzione industriale. L'emendamento 4. 3 è una semplice correzione di un refuso tipografico, mentre quello recante il numero 4. 4 ripropone quanto stabilito all'articolo 2 per determinare i criteri cui fare riferimento per la concessione dei contributi massimi. L'emendamento 4. 5 fissa con chiarezza la data in cui c'è l'effettivo possesso, eliminando la decorrenza. L'emendamento 4. 6 accoglie in parte un emendamento presentato dal gruppo comunista tendente a far acquisire al comitato di cui alla legge n. 46 del 1982 tutte le comunicazioni relative alle capacità produttive effettive del settore tubi, al fine di favorire il lavoro di controllo ed orientamento del settore.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Con lo emendamento 4. 1 intendiamo subordinare l'agibilità delle disposizioni contenute nell'articolo 4 ad una direttiva del CIPE che fissi un programma – e di proposito non lo chiamo piano – di razionalizzazione del settore tubi senza saldatura e saldati, nei limiti della riduzione produttiva; così come è formulato l'articolo non ha alcuna motivazione in quanto non vi è nessun atto del Governo che ufficializzi la diminuzione della capacità produttiva del settore tubi; è uno sportello che si apre a favore delle imprese dai cui risultati ci si augura la razionalizzazione del settore, ed è una anomalia, perché non si è mai proceduto in questo modo in nessun comparto industriale, cioè senza una definizione a monte degli obiettivi e il coinvolgimento dei soggetti maggiormente interessati.

Con il nostro emendamento si affronta poi il problema del riequilibrio delle quote: è prevista una diminuzione per la pura e semplice rottamazione e un incremento, invece, in caso di reinvestimenti.

Con l'emendamento 4. 7, la cui prima parte è assorbita dall'emendamento Viscardi 4. 6, si prevede anche per il settore tubi la facoltà per il ministro dell'industria di introdurre il regime autorizzatorio e dichiarare la « capacità massima autorizzata ».

Vorrei infine notare che con l'articolo in esame, se da parte della maggioranza non vengono prese in considerazione le nostre proposte di modifica, vi è l'affossamento di qualsiasi tenue intenzione di programmare in un determinato settore industriale; si apre uno sportello di credito alle imprese, con la fiducia che il mercato realizzi gli obiettivi che sono genericamente e latamente quelli della riduzione della capacità produttiva.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati ?

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Il mio emendamento 4. 4 risponde alla esigenza di orientare il comportamento del comitato nell'erogazione dei contributi; l'emendamento 4. 6, inoltre, coglie la sostanza dell'emendamento Cerrina Feroni 4. 7. Deve però essere chiaro che non entriamo in un regime, al di là delle direttive e iniziative da parte del CIPI, autorizzatorio in un settore per li quale questa possibilità non esiste, essendo notorio lo squilibrio tra capacità produttiva esistente e possibilità di utilizzazione degli impianti stessi. Sono pertanto contrario agli emendamenti 4. 1 e 4. 7.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ricordo che già la normativa precedente estendeva le incentivazioni per i prodotti CECA anche al settore tubi sulla base dell'analisi, documentata e di cui

la Commissione è stata edotta, della situazione di produzione del mercato che evidenzia lo straordinario squilibrio tra la capacità produttiva massima e l'andamento di mercato nel settore. Per questo è stata inserita la norma relativa al settore in questione nel provvedimento che riguarda anche le aziende in gestione Prodi e le aziende pubbliche. Di qui la ragione per cui ritengo che non un puro e semplice ricorso al mercato, ma una analisi abbastanza dettagliata della situazione renda indispensabile questa misura. Circa l'entità dei contributi, anche in questo caso diamo lo stesso giudizio espresso per l'articolo 2, senza avere i vincoli comunitari. Cioè dobbiamo constatare che la misura dei contributi alla demolizione prevista nella precedente normativa non ha avuto che scarso effetto non essendo stata giudicata sufficientemente incentivante. Per questo sono state prospettate maggiori contributi.

Ringrazio il relatore, onorevole Viscardi, di aver migliorato con i suoi emendamenti il testo governativo stabilendo criteri simmetrici tra il settore tubi e quello dei prodotti CECA, per quanto riguarda modalità e criteri di erogazione dei contributi. Osservo inoltre che l'emendamento 4. 6 consente una maggiore conoscenza e una maggiore possibilità di programmazione del settore. Mi dichiaro pertanto favorevole agli emendamenti presentati dal relatore, che costituiscono una giusta mediazione tra il testo originario del Governo e alcune proposte modificative dell'opposizione, e contrario agli emendamenti dell'onorevole Cerrina Feroni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Feroni 4. 1, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 4. 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 4. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 4. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 4. 5, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 4. 6, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Feroni 4. 7, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

In deroga alla normativa vigente la GEPI SpA può effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore meccanico con più di 400 e 300 addetti ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni.

La deroga prevista dal precedente comma ha la validità di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

È costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresen-

tante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero del tesoro, con il compito di esaminare lo stato delle aziende del settore del nylon 66, delle fibre e delle attività connesse operanti nel comprensorio di Verbania-Cusio-Ossola e le condizioni per la loro ripresa produttiva.

La commissione, che può anche avvalersi della consulenza di istituti specializzati nella progettazione e realizzazione di nuove attività produttive, fornirà al CIPI, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti i necessari elementi di informazione e valutazione per le successive determinazioni.

In deroga alla normativa vigente la GEPI SpA è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara.

La delibera del CIPI specifica singolarmente le aziende ed il numero massimo dei lavoratori licenziati dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI SpA ai sensi del precedente primo comma.

Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma può essere riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.

L'onorevole Viscardi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, seconda riga, sostituire le parole: « un anno », *con le seguenti*: « sei mesi ».

5. 1.

Al terzo comma, alla tredicesima riga, sostituire la parola: « 66 », *con la seguente*: « 6. 6 ».

5. 2.

Al quarto comma, quinta riga, sostituire la parola: « sessanta » *con la seguente*: « trenta ».

5. 3.

Al sesto comma, ultima riga, sopprimere la parola: « primo ».

5. 5.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, ultima riga, sopprimere la parola: « primo ».

5. 4.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. L'emendamento 5. 1 riduce da un anno a sei mesi la deroga per l'effettuazione degli interventi di cui al primo comma, in quanto nella legge n. 184 l'istruttoria è limitata a 60 giorni nell'ambito dei sei mesi. Essendo questo provvedimento riferito ad alcune condizioni specifiche, si riduce il rischio della estensione della norma ad aziende per le quali il Governo e le forze politiche non ne hanno indicato l'applicabilità.

L'emendamento 5. 2 tende a correggere un refuso, per cui la parola: « 66 » deve essere sostituita con l'altra: « 6. 6 ».

L'emendamento 5. 3 tiene conto della esigenza, conseguente all'accoglimento da parte del Governo di una sollecitazione della Commissione, di procedere, nelle more della nomina formale della commissione prevista nel terzo comma dell'articolo, all'individuazione degli esperti necessari per un approfondimento del settore *nylon* 6. 6. Ove il Governo confermi la disponibilità a mettere subito al lavoro gli esperti, credo sia possibile ridurre il termine entro il quale questa Commissione si deve esprimere, portandolo da sessanta a trenta giorni.

Infine, con l'emendamento 5. 5 si corregge un refuso, per cui al sesto comma si deve sopprimere la parola: « primo ».

UGO MARTINAT. Pur essendo contrari al fatto che la GEPI inizi ad operare nelle zone non di sua pertinenza storica, ci rendiamo conto della crisi in cui versa il comprensorio di Verbania-Cusio-Ossola e dei gravissimi problemi che esso presenta, per cui ci asterremo sull'articolo e sugli emendamenti, con un atteggiamento quindi positivo per questo tipo di intervento.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi dichiaro favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione l'emendamento del Governo 5. 4, identico all'emendamento 5. 5 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le agevolazioni di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono concesse anche nel caso in cui le obbligazioni vengano emesse da società o enti pubblici economici che controllano direttamente o indirettamente, imprese che hanno richiesto le agevolazioni stesse.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

Al fine di consentire l'elaborazione, da parte del Ministero, di programmi di sviluppo e di intervento finalizzati ad assicurare la massima efficienza dei settori produttivi, accelerare il processo d'innovazione tecnologica, assicurando economicità, equilibrio gestionale e razionalità degli investimenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può affidare l'espletamento di indagini, ricerche o studi di settore, anche con riguardo a delimitate aree territoriali, ad istituti universitari, enti pubblici e società od associazioni specializzate italiane o straniere, stipulando apposite convenzioni.

Per le stesse finalità di cui al comma precedente il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti anche estranei all'amministrazione statale in deroga alle norme di cui all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto delle particolari competenze in materie economico-finanziarie, aziendalistiche o di funzionamento di mercati, ovvero di specifiche esperienze professionali in tecnologie produttive delle imprese.

La misura dei compensi viene determinata con decreto del Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'onere necessario per l'attuazione delle precedenti disposizioni è posto a carico della riserva del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modifiche fino a un massimo di lire due miliardi.

Gli onorevoli Grassucci e Cerrina Feroni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.
8. 1.

L'onorevole Martinat ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: « o straniere ».
8. 2.

All'ultimo comma sostituire le parole: « due miliardi » *con le altre*: « duecento milioni ».
8. 3.

L'onorevole Sacconi ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: « due miliardi » *con le altre*: « un miliardo ».
8. 4.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. L'emendamento soppressivo dell'articolo tiene conto dell'indicazione da me fatta in sere di relazione, pur tuttavia mi rimetto alla Commissione.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. So bene che la Commissione ha espresso una opinione, che ha una sua positiva valenza, in base alla quale, se abbiamo bisogno di migliorare le nostre strutture, dobbiamo presentare le relative misure organiche complessive. Gli onorevoli colleghi sanno che l'ordinamento dei Ministeri è sottoposto alle garanzie costituzionali ed ha procedimenti complessi. Non c'è dubbio che questo articolo sovviene ad una esigenza assolutamente obiettiva, ma relativamente settoriale e circostanziata. È mio dovere sottolineare alla Commissione che la necessità di migliorare l'efficienza funzionale e la capacità conoscitiva del Ministero è estremamente acuta, anche in relazione agli impegni che ci assumiamo con il disegno di legge in esame. Per questo, al di là dell'episodico, esprimo parere contrario alla soppressione dell'articolo, proposta dagli onorevoli Grassucci e Cerrina Feroni, e chiedo alla Commissione di consentire al Ministero di avere strumenti efficaci per fronteggiare le incombenze che il Parlamento gli affida con questo provvedimento.

UGO MARTINAT. Voteremo a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo. In via subordinata ho presentato due emendamenti proprio per ridurre le disponibilità del Ministero e contenere la spesa nel nostro paese. Riteniamo non accettabile la tesi del Governo e che quindi il Ministero disponga di una cifra di questo genere quando altre operazioni analoghe sono state drasticamente ridotte.

LELIO GRASSUCCI. Chiarisco che non siamo affatto contrari ad adeguare il Ministero dell'industria alle incombenze derivanti da questo provvedimento e anche ai problemi più complessivi e generali della politica industriale ed economica del paese, tant'è che, a testimonianza di questa nostra impostazione, abbiamo presentato da alcune settimane una risoluzione in Commissione, con la quale, signor sottosegretario, cerchiamo di sopperire in modo più organico di quanto faccia l'articolo 8 al fabbisogno di una nuova guida di politica economica. Al riguardo credo si debbano fare alcune osservazioni di merito: ad esempio, riteniamo sbagliato continuare a legiferare in questo modo, rattoppando il Ministero con soluzioni del tutto provvisorie ed aleatorie. Il problema che si pone in termini reali è di avere un apparato stabile, duraturo ed organizzato in maniera funzionale che consenta al Ministero di rispondere a queste esigenze.

Non ci pare che questo sia il modo più opportuno per farlo. Vorrei ricordare una pronuncia dell'aula per cui, su materia analoga, allo stesso Presidente del Consiglio sono stati negati 200 milioni per cercare di integrare la Presidenza del Consiglio con personale più o meno esperto. Ora, mi pare incongruo votare un articolo di questa natura quando già l'aula si è espressa in senso contrario addirittura per la Presidenza del Consiglio.

Concludo dicendo che l'esigenza di una valutazione degli esperti è stata più volte sottolineata in questa sede anche a fronte di richieste, provenienti non solo dalla Commissione, ma anche dall'esterno del Parlamento, per un impegno diverso del Ministero dell'industria dell'indicazione di piani di settore. La risposta è stata che non vi erano disponibilità. Ora, mi pare che sia giunto il momento di valutare bene la questione della struttura del Ministero e di dare una risposta adeguata. Poiché l'articolo 8 non lo fa, sarebbe interesse di tutta la Commissione sopprimerlo e rinviare questa discussione, riprendendola appena sarà possibile per dare al Ministero dell'industria una organizzazione funzionale e moderna, com'è nei nostri intendimenti.

PRESIDENTE. Voglio riferire (con questo non intendo influire sulle decisioni della Commissione) che, in un recente incontro avvenuto in questa sede in modo informale fra il Ministro e alcuni deputatti interessati al problema della Magrini Galileo, tutti i gruppi presenti hanno sollecitato il ministro ad inserire la soluzione di questo problema nell'ambito del piano termoelettromeccanico. Il ministro ha detto che era impossibilitato a condurre a termine questo piano, perché non poteva rivolgersi ad esperti esterni a causa della carenza di finanziamenti, per cui pregava il sottoscritto e la Commissione di vedere se fosse possibile approvare l'articolo 8. Naturalmente ho preso l'impegno di farmi interprete di questa richiesta del ministro, senza dare nessuna assicurazione sull'esito della votazione.

Con questa mia comunicazione ho voluto soltanto far presente ai colleghi la richiesta del Ministro, anche perché i gruppi presenti in quella occasione avevano sollecitato il completamento di questo programma elettrotermomeccanico.

MAURIZIO SACCONI. Vorrei, prima che la Commissione si pronunciasse e temendo che l'orientamento sia contrario, chiamare i colleghi a verificare insieme se non si possa convenire sulla opportunità di ridurre questo stanziamento, mantenendo comunque per il Ministero la possibilità di ricorrere a professionalità esterne che nulla tolgono all'utilizzazione migliore possibile di quelle interne, ma che spesso si rendono necessarie soprattutto con riferimento alla elaborazione di programmi operativi di risanamento di aziende o complessi interaziendali; programmi che non possono altrimenti essere definiti se non mediante il ricorso a specifiche professionalità che difficilmente anche il Ministero meglio organizzato può avere, soprattutto in una fase di « grande transizione » che richiede la continua definizione di progressi e di linee di riorganizzazione industriale.

Penso, pertanto, che la facoltà di ricorrere a professionalità esterne debba essere concessa al Ministero, riducendo l'importo che potrebbe essere fissato per il primo anno nella metà di quello attualmente previsto, riservandosi il Ministero stesso un consuntivo delle attività svolte in questo primo periodo.

VITO NAPOLI. Mi pare che su questo tema la Commissione abbia espresso, sin dal primo momento, numerose perplessità, delle quali bisogna prendere atto, anche per la genericità dell'impostazione della spesa e non tanto perché non si riconosca al ministro la necessità di avere a disposizione delle somme da utilizzare per l'acquisizione di esperienze esterne. Chi si è trovato all'interno di questo Ministero – ma anche di altri – sa che per il settore industriale, come per quello dell'artigianato e del commercio con l'estero, anche se in misura minore, non esistono struttu-

re capaci di far fronte alle esigenze dell'oggi: reperire anche un solo analista industriale è estremamente difficile al di là delle capacità dei singoli funzionari.

Pertanto, pur conservando questa possibilità, dovremmo arrivare ad una formulazione diversa da quella proposta dal Governo. Il collega Martinat potrebbe perciò modificare il suo emendamento sostituendo la cifra 200 con l'altra 500, formulando contemporaneamente un invito al Governo ad avviare su questo argomento un discorso più organico. Sarebbe, infatti, di estremo interesse analizzare l'attuale struttura del Ministero rispetto alle esigenze di un settore quale quello di cui ci stiamo occupando e che si intende finanziare in via straordinaria.

Si pensava che i fondi necessari potessero essere reperiti sulla base della legge n. 675 del 1977. Dal momento che le disposizioni di tale legge relative al comitato tecnico sono scadute, penso che comunque uno stanziamento di 500 milioni possa costituire un segnale al Ministero della volontà del Parlamento di non bloccare la strada del ricorso alle professionalità esterne.

GIUSEPPE FACCHETTI. Desidero soltanto dire che, anche se si può discutere dell'entità delle cifre da stanziare, per principio, se si interviene, lo si deve fare in maniera soddisfacente. Se così non fosse si potrebbero inoltre ingenerare questioni di sfiducia o di sospetto così come è avvenuto nel momento in cui sono stati rifiutati, in sede di approvazione della legge finanziaria, 200 milioni alla Presidenza del Consiglio.

Se si riconosce al Ministero la necessità di avvalersi di esperienze esterne, mi sembra inutile e riduttivo mercanteggiare su 200 o 500 milioni che siano. C'è dunque questa necessità ? Personalmente credo che vi sia perché tutti sappiamo quali siano i livelli di retribuzione dei funzionari interni del Ministero e quale sia il livello di professionalità che riusciamo ad attivare. Per questo pensavo che la proposta del Governo fosse ragionevole: lo stanziamento può anche esere ridotto, ma non si può venir meno al principio per cui, essendo personalmente contrario anche alla riduzione, mi asterrò dalla votazione dell'emendamento che la propone.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Le cose testè dette dal collega Facchetti mi sembrano sensate: faremmo un torto ai proponenti dell'emendamento ed allo stesso Ministero se riducessimo la questione ad una specie di mercato.

Per quanto ci riguarda apprezziamo persino – e questa è una battuta – l'ispirazione dell'articolo 8 perché in un Governo in cui il Ministro del bilancio tiene in tanto disprezzo i tecnici, un ministro attento alla valorizzazione della professionalità merita encomio. Il nostro emendamento soppressivo dell'articolo vuole essere soltanto un incitamento ad una discussione seria – e non rappresenta, quindi, un atteggiamento dilatorio – sull'organizzazione del Ministero. La Commissione ricorda certamente che, in sede di discussione del bilancio dello Stato e della legge finanziaria, tentammo di introdurre questo argomento e per averlo fatto fummo derisi. Ecco, però, che il problema torna a pesare a distanza di pochissimi mesi. La programmazione, infatti, passa per l'organizzazione per cui è necessario questo confronto.

Pur essendo disponibili all'adozione di misure temporanee in attesa delle macroriforme istituzionali, non condividiamo questo modo di introdurre surrettiziamente in una legge, che ha una natura sua peculiare, questioni relative alla gestione del personale. Pertanto, il Governo farebbe bene a non insistere su questo argomento anche perché la questione in ogni caso sarà ripresa al Senato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo e del relatore sugli emendamenti all'articolo 8 ?

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi dichiaro contrario all'emendamento 8. 1. Per gli altri mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, di cui gli onorevoli Grassucci e Cerrina Feroni hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 8 è pertanto soppresso. Di conseguenza gli emendamenti 8. 2, 8. 3 e 8. 4 risultano preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2616/80, come modificato dal regolamento n. 216/84, concernente provvidenze in favore delle zone soggette alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto riguarda i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, delimita con proprio decreto le zone stesse. Con lo stesso decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina le modalità per l'attuazione degli interventi e dei programmi sopra indicati.

I finanziamenti delle Comunità europee ai sensi dei regolamenti di cui al precedente comma e la congiunta quota nazionale di pari importo confluiscono nel Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 197, n. 902, e danno luogo a distinta contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ai sensi degli articoli 585 del regolamento di contabilità dello Stato e 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro.

Nell'ambito del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale è altresì riservata, in favore delle zone, ove la perdita occupazionale siderurgica sia particolarmente rilevante anche per la concomitanza di quella di altri settori considerati dalla normativa comunitaria sui settori in crisi, individuate con il decreto di cui al primo comma, una quota delle disponibilità annuali non inferiore alla somma degli aiuti comunitari e della congiunta quota nazionale di cui al precedente comma.

L'onorevole Viscardi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

9. 1.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Provantini e Grassucci hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da « Il ministro dell'industria », *al termine con le seguenti*: « Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, di concerto, per quanto riguarda i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorio, delimita con propria delibera le zone stesse » *e di conseguenza nel periodo successivo, sostituire le parole*: « con lo stesso decreto » *con le seguenti*: « con proprio decreto ».

9. 2.

L'onorevole Viscardi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi restando gli interventi più favorevoli previsti da altra normativa vigente, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

9. 3.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Provantini, Sastro, Borghini e Grasucci hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: « Con le medesime procedure di cui al primo comma, sono determinate le aree in cui debbono essere localizzati i progetti produttivi e di servizi di cui all'articolo 2, secondo comma e articolo 4, secondo comma ».
9. 4.

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « individuate con il decreto di cui al primo comma », *con le seguenti*: « individuate con la delibera di cui al primo comma ».
9. 5.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Borghini, Provantini e Grassucci hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente: « Nelle zone di cui al comma precedente, ubicate nel centro-nord, le operazioni di credito agevolato al settore industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono ammesse anche per ampliamenti di impianti esistenti e/o per la costruzione di nuovi impianti ».
9. 6.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Con lo emendamento 9. 1 si chiede la soppressione del secondo e terzo comma, considerata la non sostanziale agibilità del meccanismo indicato nel testo governativo.

Con l'emendamento 9. 3 si riconosce nelle aree di crisi del settore siderurgico la possibilità di applicazione del regime particolare previsto dall'articolo 5 della legge n. 902 del 1976. In pratica l'emendamento è rivolto all'area genovese in quanto quella napoletana è sostanzialmente coperta dalla legislazione straordinaria e per quella di Trieste vi è un orientamento delle forze politiche a forme di sostegno.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. La sostanza dei nostri emendamenti è coincidente con quanto affermato dal relatore, salvo alcune precisazioni. Intanto vorrei sapere in che misura incidono i regolamenti comunitari nella definizione da parte del ministro delle aree interessate alla applicazione della legge n. 902. Vi è una discrezionalità del ministro in proposito.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Le aree vengono definite con decreto del ministro dell'industria, di concerto con quello per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, sentite le regioni.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. La nostra perplessità è relativa alla autorità che dovrebbe procedere alla definizione delle aree. A noi pare più congruo il CIPE, considerato che si tratta di situazione analoga a quella della determinazione delle aree insufficientemente sviluppate che avviene appunto ad opera di questo organismo.

MAURIZIO SACCONI. Vorrei sottoporre all'attenzione del rappresentante del Governo la necessità di modificare i criteri di zonizzazione previsti della legge n. 902, specialmente in relazione alle cosiddette zone depresse del centro-nord. Allo stato attuale si manifesta l'incredibile situazione che, sulla base di parametri antiquati, da società preindustriale, sono individuate come aree depresse zone che molto spesso godono di un certo benessere, avendo un buon sviluppo del terziario e di attività turistiche. Vorrei sapere come si può influire nell'attuale meccanismo di determinazione delle aree, anche per evitare di dare agevolazioni a zone che francamente non lo meritano.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. I due regolamenti comunitari, il n. 2616/80 e il n. 216/84 che ha modificato il precedente, sono volti ad istituire una azione specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica. La nostra iniziativa è strettamente collegata alle conseguenze occupazio-

nali e di produzione di reddito nelle aree di crisi siderurgica. Per quanto riguarda la preoccupazione dell'onorevole Cerrina Feroni circa l'applicabilità, il regolamento 216/84 tra le aree di intervento dei singoli Stati membri conferma per l'Italia la provincia di Napoli. Il regolamento prevede anche che l'azione specifica si applica a tutte le zone che rispondano ai criteri del paragrafo 1, lettere *a*), *b*) ed *f*), che leggo testualmente: « 1. L'azione specifica concerne le zone che rispondono principalmente ai seguenti criteri: *a*) numero minimo di posti di lavoro nell'industria siderurgica; *b*) grado elevato di dipendenza dall'occupazione industriale rispetto alla occupazione siderurgica; *f*) riduzione delle capacità produttive previste in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione che può causare un peggioramento della situazione regionale dell'occupazione ». Quindi lo Stato membro (in questo caso il Governo italiano) può, in base al punto 3 del regolamento 216/84, secondo comma, avanzare proposte per le aree non espressamente indicate sotto il punto 2), che prevede solo la provincia di Napoli.

In sostanza i due regolamenti danno la certezza di applicazione dell'azione sia per quanto riguarda Napoli, sia per tutte le aree nelle quali siano riscontrabili i criteri di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*) del punto 1 del regolamento 216/84 che ha modificato il regolamento 2616/80. Quindi, sull'applicabilità del primo comma non ci sono dubbi dal punto di vista del regolamento comunitario.

La seconda parte, per non essere una estensione pura e semplice di modifiche fondamentali del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, risolve solo per le aree di stretta crisi siderurgica l'applicabilità di comportamenti massimali ai fini degli investimenti, ammodernamenti ed ampliamenti, in modo tale che in queste aree sia possibile applicare tutte le provvidenze previste dall'articolo 5 del decreto n. 902. Per quanto ci riguarda, come gruppo politico, in ordine alle modifiche da apportare alle varie fasce di questo decreto, abbiamo avanzato proposte legislative, in quanto ci è parso non conveniente recepirle nel disegno di legge, per il quale il presidente della Commissione aveva sottolineato l'inopportunità di fare un provvedimento *omnibus*.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore 9. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 9. 1, soppressivo del secondo e terzo comma.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Cerrina Feroni ed altri 9. 2.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento sia assorbito dall'emendamento 9.3.

Vi è solo il problema di sostituire le parole: « il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » con le altre: « il CIPE ».

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Pregherei l'onorevole Cerrina Feroni di non insistere sull'emendamento e comunque esprimo parere contrario per ragioni sostanziali di fruibilità e di tempestività delle norme: sottoporre questa materia all'ulteriore determinazione del CIPE, con i controlli che vi saranno in sede comunitaria e che garantiranno da abusi, significa introdurre un ulteriore elemento di complicazione in una disciplina già sufficientemente complessa. Credo che l'insieme dell'articolo 9, così come modificato dagli emendamenti del relatore, consenta una pur modesta fruibilità di provvidenze in aree anche del centro-nord più colpite dalla ristrutturazione siderurgica, ma è bene che esse siano tempestive. Se riusciremo, come confido, a risolvere i rapporti comunitari mediante procedure rapide, avremo bisogno di strumenti operativi assai agili perché, per attuare le procedure di incentivazione, occorre esplicare le procedure

non semplici previste dal decreto n. 902 del 1976.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Ritiro l'emendamento precisando, in relazione a quanto hanno detto altri colleghi, che l'osservazione del sottosegretario Orsini ha un senso se la questione è limitata al settore siderurgico.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non c'è dubbio.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Resta tuttavia aperta la questione di una revisione del decreto n. 902 del 1976, perché questo è ormai uno strumento di politica industriale che è assolutamente inutile ai fini delle modifiche che il sistema industriale ha avuto e della sua articolazione sul territorio nazionale. Non so se il sottosegretario voglia proporre in questa sede qualche emendamento al decreto n. 902.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Avevamo intenzione di inserire la parte sostanziale del progetto di legge di iniziativa parlamentare in questo strumento legislativo, ma il presidente della Commissione ci ha consigliato di non accentuare il carattere *omnibus* del provvedimento e di mantenere autonoma le revisione del decreto n. 902 da questo disegno di legge. Però questa intenzione, da noi manifestata e poi abbandonata per la giusta valutazione delle opinioni espresse anche informalmente a livello di Commissione, è di per sé testimonianza del nostro interesse ad attualizzare i meccanismi del decreto n. 902. Quindi, posso dare assicurazione all'onorevole Cerrina Feroni della disponibilità del Governo a discutere questa questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 9. 3.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 9. 3.

(*È approvato*).

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Ritiro gli emendamenti 9. 4, 9. 5 e 9. 6, che per altro risultano preclusi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, il Fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di complessive lire 550 miliardi, in ragione di lire 350 miliardi per l'anno 1984 e di lire 200 miliardi per l'anno 1985.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1984, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione »; quanto a lire 300 miliardi per l'anno 1984 e lire 200 miliardi per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1984 e del corrispondente capitolo per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta, rispettivamente per lire

200 miliardi per l'anno 1984 e lire 150 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e, rispettivamente per lire 100 miliardi per l'anno 1984 e lire 50 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 29.

All'onere derivante dall'applicazione del penultimo comma del precedente articolo 5, valutato in lire 6 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

Ai fini dell'attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 87, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, la somma di lire 8 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per il 1984.

L'onere di cui al precedente comma è a carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

10. 0. 1.

Ritengo che questo articolo aggiuntivo debba essere trasmesso alla Commissione bilancio per il parere.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ma si tratta di un trasferimento di spesa.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Con l'articolo aggiuntivo si trasferisce lo stanziamento dal capitolo del Ministero dell'industria a quello del Ministero delle partecipazioni statali per consentire la presenza degli enti di gestione pubblica nella REL. Quindi, si tratta di un cambiamento di capitolo e non di un maggiore onere.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Poiché la norma prevede il 95 per cento all'industria e il 5 per cento ad altro settore, il 65 per cento delle partecipazioni statali non ci sta più nell'aumento di capitale. Per questo ha presentato l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 94 del regolamento recita: « Gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali ».

Pertanto, come ho già detto, l'articolo aggiuntivo deve essere trasmesso alla V Commissione bilancio.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Possiamo stralciare la norma.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritiro l'articolo aggiuntivo con molto rammarico, perché la questione è di estrema urgenza e vi sono processi che debbono essere sistemati.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

10. 0. 2.

Qual è il parere del Governo ?

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-*ter*.

Le norme di cui all'articolo 1 sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di alluminio primario.

10. 0. 3.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Devo far osservare che l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo comporta – o quanto meno vi è il dubbio che possa comportare – maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, a carico dell'INPS. Su di esso, dovrebbe pronunciarsi quindi la V Commissione bilancio e ciò comporterebbe un allungamento dell'*iter* del provvedimento, all'approvazione del quale tutti annettiamo una notevole importanza. Sarebbe, pertanto, opportuno che il Governo non insistesse nella sua proposta.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritira l'articolo aggiuntivo non facendo propria formalmente la tesi che esso debba essere sottoposto al parere della V Commissione bilancio, ma riservandosi un ulteriore approfondimento della questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato i seguenti ordini del giorno:

La XII Commissione Industria,

considerato che con l'articolo 3 del disegno di legge n. 1379 il Comitato tecnico previsto per l'approvazione degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, viene chiamato ad intervenire anche in un campo più ampio di quello inizialmente previsto dall'atto della sua costituzione

impegna il Governo

ad integrare il Comitato stesso con esperti in materia finanziaria allo scopo di renderlo adeguato ai nuovi compiti.

0/1379/XII/1.

La XII Commissione Industria,

considerata l'esigenza di conoscere e di seguire attivamente lo stato di attuazione della legge 23 aprile 1981, n. 155 e successive integrazioni e modificazioni relative al pensionamento anticipato, nonché di valutarne gli effetti;

valutata la necessità di pervenire rapidamente all'addivenire di soluzioni alternative al pensionamento anticipato, nei processi di ristrutturazione aziendale e/o dei settori produttivi;

considerato che la sede naturale di tali soluzioni è costituita dalla nuova disciplina dei cosiddetti contratti di solidarietà,

invita il Governo,

e per esso il ministro dell'industria a:

1) fornire al Parlamento, entro il 31 maggio 1984, un rendiconto aggiornato e analitico sullo stato di attuazione della legge n. 155 del 1981 e sui suoi effetti, nonché, al termine di ogni anno e sino

al 31 dicembre 1986, un rendiconto sull'applicazione nel comparto siderurgico;

2) proporre, nell'ambito dei contratti di solidarietà, ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti di età utili per il pensionamento anticipato, un intervento compensativo del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

0/1379/XII/2.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Si tratta di due ordini del giorno che riprendono il contenuto di due emendamenti.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A nome del Governo accolgo il primo ordine del giorno ed accetto il secondo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cerrina Feroni, insiste per la votazione dei suoi ordini del giorno ?

GIAN LUCA CERRINA FERONI. No.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Nel corso della discussione sulle linee generali ed oggi durante l'esame degli articoli e degli emendamenti abbiamo avuto modo di motivare con chiarezza il nostro giudizio negativo sul provvedimento nel suo insieme.

Al di là del merito, questo è un provvedimento che testimonia l'assenza di una politica industriale del Governo. Inoltre desidero sottolineare il modo di legiferare. Siamo ancora una volta in presenza di un provvedimento *omnibus* che accentua gli elementi di confusione della legislazione – e spesso la confusione formale è indice di confusione sostanziale – e fa emergere l'assenza di una strategia chiara. Vorrei mettere in guardia il Governo – lo faccio con grande franchezza e grande serenità – e in particolare il ministro dell'industria a non continuare a procedere in questa maniera. Dico questo perché mi risulta che il decreto pendente al Senato sia anch'esso un provvedimento *omnibus* che contiene misure tra loro assolutamente diverse. Credo ci si debba dar atto di aver sempre mostrato un alto grado di responsabilità nei lavori di questa Commissione e anche in questa occasione non ci siamo rifiutati di affrontare nel merito la questione, non intendendo ostacolare l'*iter* del disegno di legge che, sia pure improprio, imperfetto o errato, tende però a rispondere ad alcuni bisogni reali di cui conosciamo l'esistenza. Proseguendo tuttavia il Governo e la maggioranza in questo modo e secondo questi criteri, saremo costretti a rendere più difficile la praticabilità in sede legislativa di alcuni provvedimenti. Il Governo ne tenga il conto che vuole, ma se vuole continuare a contare in questa Commissione su un confronto di merito serio si comporti allora coerentemente.

Sottolineo ancora un fatto molto importante: questo provvedimento manca di copertura finanziaria. Il trasferimento di oneri a carico del bilancio dell'INPS è un modo fittizio per risolvere il problema. Di fatto si allarga il disavanzo dello Stato e per un Governo che ha assunto come obiettivo principale della sua politica – così almeno dice – la lotta all'inflazione questo ci sembra assolutamente paradossale.

Un altro punto su cui si rivolgono le nostre critiche è la logica del prepensionamento che pervade tutto il provvedimento. I processi di ristrutturazione delle imprese si affrontano favorendo un massiccio alleggerimento della forza lavoro e ciò avviene senza che si considerino da parte del Governo ipotesi alternative come quelle che noi, forse impropriamente, abbiamo cercato di introdurre; e ciò avviene, inoltre, senza alcuna contropartita da parte delle imprese. Tutto ciò precostituisce un grave rischio per l'agibilità del servizio nazionale del lavoro e per l'agenzia del lavoro. È in qualche modo una resa del Governo, una sconfortante dichiarazione di impotenza.

Un'altra critica è rivolta al contenuto dell'articolo 4. Deploriamo che per la siderurgia il Governo non abbia ancora pre-

sentato un piano, e si riduca sostanzialmente ad essere uno sportello bancario per le imprese. Tutti sapete, se avete un po' seguito l'evoluzione del dibattito al nostro interno, che non siamo per una programmazione dirigistica del mercato e delle imprese; ma settori come quello della siderurgia, che rappresenta un grande settore di base dove confluiscono cospicue risorse pubbliche sono settori in cui un piano deve esserci. Con questa legge assistiamo ad una pressoché totale abdicazione del ruolo dello Stato in questo campo.

Alcune delle norme del provvedimento risolvono positivamente certe situazioni di crisi che da tempo si trascinano, ma al tempo stesso appaiono, alla luce delle dichiarazioni del ministro dell'industria, eccezioni non coerenti con una logica di trasformazione della politica nel settore. Il disegno di legge è stato parzialmente modificato nel corso dell'esame e di ciò diamo atto al relatore che, per la verità, poteva fare uno sforzo maggiore per quanto riguarda il riequilibrio delle quote tra rottamazione e reindustrializzazione, questione alla quale annettiamo notevole importanza. Pur con le modifiche apportate il provvedimento continua ad essere insufficiente, rispondendo sì a problemi reali, ma in maniera parziale, imperfetta e fortemente viziata da quella logica che prima ho cercato di descrivere. L'attuale stesura del testo non muta sostanzialmente la sostanza del disegno di legge su cui ci siamo già espressi in senso contrario in sede di discussione generale.

Per le considerazioni su esposte, e sottolineando come il nostro atteggiamento non è stato volto a ritardare l'*iter* del provvedimento ma anzi ha contributo ad una sua rapida approvazione in questa sede, il gruppo comunista voterà contro il disegno di legge.

ELIO GIOVANNINI. Esprimo la mia soddisfazione per il fatto che un provvedimento atteso da più parti, soprattutto dai lavoratori, possa finalmente essere approvato, e la mia più totale insoddisfazione per il tipo esemplare di non legislazione industriale che si è riusciti a realizzare con questo disegno di legge che non presenta alcun collegamento con questioni programmatorie in materia di politica industriale e con i problemi drammaticamente aperti di politica del mercato del lavoro. Direi che esso rappresenta la conferma di una linea che, se venisse perseguita, sarebbe l'opposto delle intenzioni dichiarate del Governo.

Poiché penso che questa sia una legge necessaria, anche se sono profondamente convinto che sia una delle più brutte che il Parlamento abbia varato in questi ultimi tempi, mi asterrò dalla votazione.

MAURIZIO SACCONI. Intervengo molto brevemente per motivare il voto favorevole sul disegno di legge del gruppo socialista, ricordando che questa Commissione si è trovata più volte costretta ad approvare provvedimenti della natura di quello in oggetto sotto la spinta dell'emergenza occupazionale ed industriale, e sottolineando la necessità di arrivare ad una nuova legislazione industriale che consenta di avere strumenti adeguati sia nel settore del mercato del lavoro sia in quello del risanamento e della riorganizzazione industriale. Sappiamo tuttavia che, quand'anche tali strumenti fossero presentati all'esame del Parlamento, richiederebbero del tempo per essere approvati, per entrare a regime ed essere quindi utili per risolvere situazioni come quelle che cerchiamo di affrontare con questo provvedimento, in una transizione purtroppo di strumenti legislativi. Questa sarà, temo, non l'ultima delle misure straordinarie che sono necessarie per fronteggiare situazioni di emergenza. Pertanto, senza stracciarci le vesti, ma con molto senso pratico, siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, con una sola amarezza, che non si sia voluto estendere il prepensionamento ai lavoratori del settore dell'alluminio, non convinto personalmente che fosse necessario richiedere il parere della V Commissione bilancio, perché il collega Cerrina Feroni, contestandole, ha ricordato le considerazioni che sono alla base del giudizio della Commissione bilancio in ordine alla copertura di questo intervento

straordinario, in quanto si può ritenere che il saldo complessivo, per quanto riguarda il fabbisogno dell'INPS, non comporti un maggiore ripescaggio sulle risorse dello stesso, ma il ricorso a strumenti, per quanto opinabili, come quello del prepensionamento, oppure l'utilizzo della GEPI, in talune situazioni, come fornitrice di aziende parcheggio, talora costituisce un minore aggravio dell'uso del ricorso alla cassa integrazione speciale. Non essendosi questa Commissione pronunciata in senso negativo sul prepensionamento a cinquanta anni dei lavoratori dell'alluminio, ciò dovrebbe costituire il presupposto affinché il Governo, che di questo si è dichiarato convinto, reintervenga sulla materia nelle sedi più opportune, fermo restando che il Senato potrà riflettere su questo aspetto.

Con queste considerazioni e rendendomi conto dell'opportunità di una rapida definizione del provvedimento, dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista.

GIUSEPPE FACCHETTI. Esprimo il voto favorevole del gruppo liberale insieme alla soddisfazione per aver condotto in porto il disegno di legge. Forse sarebbe stata opportuna una maggiore celerità, ma, tenuto conto delle circostanze, certamente abbiamo proceduto in modo rapido. Questo lo interpretiamo come un segnale di ripresa della capacità legislativa del Parlamento che in queste settimane è stato abbastanza fermo.

Nel merito riteniamo che i cambiamenti apportati siano tutti di segno positivo, con la sola eccezione dell'articolo 8, perché hanno meglio definito e inquadrato anche alcuni settori attinenti alla siderurgia che avevano necessità di un intervento: penso al settore degli acciai speciali, su cui avevo presentato un emendamento assorbito da un emendamento del relatore. Rimane solo il rammarico per non aver esteso il prepensionamento al settore dell'alluminio, come sarebbe stato opportuno. Non essendo intervenuto su questo problema, per circostanze anche un po' particolari, un voto della Commissione, pure io auspico che il Governo possa pensare alla questione negli stessi termini che ha qui proposto e che, in sede di discussione generale, la mia ed altre parti politiche abbiamo sostenuto, perché anche questo settore avrebbe dovuto essere compreso nel provvedimento. Questo è l'unico problema che rimane aperto.

Nel sottolineare la nostra soddisfazione, non mi resta che confermare il voto favorevole del gruppo liberale.

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge. Se è vero che già altre volte in questa Commissione si è concordato sulla necessità di non discutere su provvedimenti cosiddetti *omnibus*, va però considerata, come è stato del resto riconosciuto anche dai colleghi della sinistra, l'urgenza di taluni problemi che il disegno di legge ha affrontato. Per quanto riguarda l'abbassamento del limite di età per l'ammissione al prepensionamento per i lavoratori di aziende del settore siderurgico e di quelle collegate, anche se resta fuori il settore dell'alluminio, voglio ricordare al collega Cerrina Feroni che il prepensionamento (è vero che questo può essere più o meno accettato come strumento di ristrutturazione) è un istituto utilizzato non solo in Italia, ma anche in altri paesi: in Francia, con la legge Royer si è cercato di ristrutturare il settore del commercio. Posso capire che esso va inquadrato più in generale in una serie di strumenti che non mirino soltanto a fare fuoriuscire la manodopera in sovrappiù, ma tentino anche una riqualificazione professionale e una locazione di risorse in settori che possono assorbire questa manodopera. Si tratta di misure parallele che, per altro, anche questo provvedimento mi sembra non escluda. Tenendo conto poi che la concessione dei contributi avviene nell'ambito di intese comunitarie per l'abbassamento della capacità produttiva nel comparto, unitamente per altro agli aiuti di investimenti in settori che possono assorbire la manodopera espulsa, credo che questo fosse un atto dovuto.

Giudico positivamente l'aver consentito alla GEPI di intervenire, sia pure per aree

e settori specifici, nelle province di Arezzo, Terni e Novara, facendo fronte a problemi chiaramente urgenti. Infine, ricordo che questo provvedimento arricchisce i controlli e le garanzie sui contributi da erogare.

Per tutti questi motivi ribarisco il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Desidero augurare a tutti una buona Pasqua e ringraziare in particolare il relatore, che si è sobbarcato ad una fatica improba, coloro che sono intervenuti: senza fare preferenze, direi che il capogruppo comunista ha dato un notevole apporto con la presentazione di emendamenti, molti dei quali sono stati recepiti nel provvedimento, e così il sottosegretario Orsini. Estendo il mio ringraziamento al dottor Polillo e alle stenografe.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI SpA » (1379).

Presenti	33
Votanti	32
Astenuti	1
Maggioranza	17
Voti favorevoli	21
Voti contrari	11

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Astori, Bonetti Mattinzoli, Bonferroni, Borghini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Cominato, Cuojati, Facchetti, Fausti, Ferrari Silvestro, Grassucci, Motetta, Napoli, Nucara, Orsenigo, Picchetti, Provantini, Righi, Rizzi, Rossi, Sacconi, Sangalli, Sastro, Serafini, Serrentino, Viscardi, Zoso.

Si è astenuto:

Giovannini.

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO